CXXXVIII.

2ª TORNATA DI SABATO 2 LUGLIO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

SOMMARIO. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana. = Il deputato Ferrari Luigi svolge una interrogazione al ministro dei lavori pubblici intorno alla minaccia di trasloco delle officine ferroviarie di Rimini per parte della Società delle Meridionali — Risposta del ministro dei lavori pubblici e replica dell'interrogante. = Il deputato Elia dichiara di ritirare una interrogazione rivolta allo stesso ministro dei lavori pubblici e annunziata nella seduta di ieri. = Seguito della discussione sul disegno di legge per abolizione e commutazione delle decime — Svolgono emendamenti sull'articolo 1° i deputati Rinaldi Antonio, Cambray-Digny, Bonghi, Penserini, Chimirri, Chiaves e Gallo — Risponde brevemente il ministro guardasigilli, e il deputato Comin invita gli oratori alla brevità — Respinti i vari emendamenti, approvasi l'articolo 1° = Sull'articolo 2° parlano e svolgono emendamenti i deputati Fazio, Rinaldi, Lazzaro e Bonghi — Risponde brevemente il ministro guardasigilli — Si approva l'articolo 2° — Sull'articolo 3° parlano e svolgono emendamenti i deputati Tittoni, Franceschini, Di Sant'Onofrio, Rinaldi, Chiaves e Bonghi — Rispondono brevemente il ministro guardasigilli e il relatore deputato Fagiuoli — Si respinge un emendamento del deputato Tittoni e si approva l'articolo 3° — Sull'articolo 4° parlano il deputato Forcella e il relatore deputato Fagiuoli — Si approvano gli articoli 4, 5 e 6 — I deputati Tittoni e Rinaldi ritirano gli articoli aggiuntivi. = Il presidente proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto. = Si annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Angeloni al ministro di agricoltura e commercio intorno alle devastazioni delle cavallette nella provincia di Capitanata. = Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Pavesi, Lazzaro, Bonghi, Di Breganze e il ministro dell'interno. = Si procede alla votazione a squittinio segreto sul disegno di legge sulle decime e se ne proclama il risultamento.*

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.

Pullè, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4041. Maridati Angelo, maestro elementare in Cassano d'Adda, rinnova la sua domanda per ottenere la liquidazione che gli compete a' sensi della legge 13 novembre 1859 (Vedi numero 2824).

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

che furono approvati per alzata e seduta nella seduta mattutina, cioè i quattro rendiconti consuntivi ed il disegno di legge sulle opere idrauliche di seconda categoria.

Si proceda alla chiama.

De Seta, *segretario*, *fa la chiama*.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Ferrari Luigi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Ferrari Luigi al ministro dei lavori pubblici.

L'interrogazione dell'onorevole Ferrari è la seguente:

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno alla minaccia di trasloco delle officine ferroviarie di Rimini per parte della Società della rete Adriatica. "

L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare per svolgere la sua interrogazione.

Ferrari Luigi. L'argomento sul quale ho dovuto interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, è di vitale interesse per la mia città natale. Rimini, fin dall'epoca in cui fu costruita la nostra linea litoranea, possiede officine ferroviarie le quali sono venute svolgendosi ed ampliandosi a misura che aumentava il movimento ed il traffico.

Non si sa per quali motivi qualche anno fa corse con insistenza la notizia, che le ferrovie Meridionali avessero intenzione di traslocare altrove le dette officine, le quali costituiscono la principale se non l'unica fonte di lavoro per quella città che, come quasi tutti gli altri centri di Romagna, è priva di qualunque industria locale.

La rappresentanza comunale di Rimini, interprete dei bisogni delle popolazioni, non mancò di cercare la difesa e la tutela del Governo. L'onorevole presidente del Consiglio, allora ministro dell'interno, considerando la questione come una vera e propria questione di ordine pubblico nel più alto senso della parola, non mancò di unire la sua autorità agli sforzi coi quali noi, facendoci interpreti dei bisogni del paese, ponevamo l'argomento dinnanzi all'amministrazione dei lavori pubblici e all'ispettorato delle ferrovie. I nostri sforzi, mi piace di dichiararlo, furono coronati dal più ampio successo in questo senso, che le popolazioni ebbero a persuadersi che il Governo avrebbe resistito alla domanda delle ferrovie Meridionali, qualora questa domanda gli fosse stata presentata.

Ma i dubbi non cessarono per questo, poichè si temè che la Società delle ferrovie meridionali potesse per avventura sperare di ottenere per via indiretta ciò che la resistenza del Governo gli vietava di ottenere direttamente.

E questi dubbi non può negarsi che avessero un certo fondamento per una circostanza di fatto a cui brevemente accennerò.

Le officine sono due: quella dei fabbri e quella dei falegnami. Quella dei fabbri, la più importante, occupa un'area sulla quale cadrà l'innesto di binario della nuova linea ferroviaria Rimini-Ravenna, e deve perciò essere demolita.

Ora ne viene la necessità che, prima della demolizione, si pensi alla ricostruzione della officina stessa. Non mancammo di porre in avvertenza il ministro contro il pericolo cui dava luogo la circostanza accennata. La risposta del ministro onorevole Genala non poteva esser più esplicita. È del novembre 1886.

Dal novembre in poi la costruzione della linea Rimini-Ravenna ha fatto un gran passo, giacchè recentemente venne appaltato l'ultimo tronco della Rubicone-Rimini.

La questione quindi della costruzione delle officine è una questione d'attualità. I dubbi che prima potevano sembrare lontani, oggi acquistano una importanza per l'imminenza del pericolo.

In questo stato di cose, di fronte all'agitazione sempre crescente dell'opinione pubblica e ai timori della rappresentanza comunale, io ho creduto di non potere più tacere, prima per esonerarmi da una responsabilità che mi pesava, ed in secondo luogo per provocare dal Governo dichiarazioni che spero varranno a calmare le preoccupazioni della popolazione, assicurandola che egli saprà essere energico tutore dei suoi legittimi interessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici*. Mi pare che anche l'onorevole Elia abbia presentato analoga interrogazione.

Presidente. L'ha ritirata.

Elia. L'ho ritirata perchè mi pareva opportuno di attendere la risposta che il ministro farà alla interrogazione del collega Ferrari.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici*. Io faccio una risposta che vale per tutti e due.

Elia. Me lo immaginava.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici*. Gli stessi timori e dubbi manifestati testè con la parola, sempre eloquente, dall'onorevole Ferrari, circa la

possibilità di un trasloco dell'officina ferroviaria di Rimini, questi stessi dubbi mi vennero manifestati altra volta dall'onorevole preopinante; ed io, se non vado errato, gli risposi, che il Governo vegliava e che certamente non avrebbe mai consentito che la Società Adriatica avesse a mancare ad uno dei patti che essa conchiuse col Governo in forza delle Convenzioni.

Dico ciò, perchè l'onorevole Ferrari parlava di considerazioni d'ordine pubblico. Io parlerò semplicemente di patti contrattuali, e ricordo a lui, come alla Camera, che nell'allegato *A*, annesso al capitolato d'esercizio con la Società Adriatica, fra le diverse officine ferroviarie, si trova quella di Rimini, anzi la trovo considerata come un'officina per le grandi riparazioni.

È chiaro adunque che la Società Adriatica, quando per volontà propria credesse di trasferire altrove questa officina, il Governo avrebbe pieno ed assoluto diritto d'impedirlo. (*Benissimo!*).

Quindi è che, per parte mia, non ho che da rispondere all'onorevole Ferrari, qui in pubblico, quello che gli dissi privatamente, che, cioè, il Governo veglia e non permetterà mai, in alcuna maniera, che la Società Adriatica, come qualunque altra, manchi agl'impegni contratti solennemente con lo Stato. (*Benissimo!*)

La stessa cosa io devo rispondere all'onorevole Elia, il quale più volte mi parlò dell'officina ferroviaria di Ancona; officina però che è solamente destinata per le piccole riparazioni. Io gli diceva altra volta, e gli ripeto adesso, che certamente il Governo non può ad ogni stormir di fronda pigliare delle risoluzioni. Naturalmente le Società hanno anch'esse una certa tal quale libertà d'azione e bisogna ad esse consentire quello che noi stessi vorremmo consentire ai nostri dipendenti, quando si tratta di pigliare provvedimenti di trasloco d'impiegati, od altri simili.

Ma ripeto a lei, onorevole Elia, e all'onorevole Ferrari, una parola sola: deve restar forza alla legge, e non sarò certamente io che tralascerò di fare il mio dovere a questo riguardo.

Io conosco esattamente la risposta data dal mio egregio predecessore, deputato Genala, alle rappresentanze di Rimini; conosco il fatto a cui egli accennava. Vedo che c'è qualche circostanza speciale, della quale bisogna tener conto: comprendo che quelle popolazioni temano di veder demolita l'officina ferroviaria, e non sono ancora abbastanza sicure che possa sorgerne un'altra, diversa del tutto da quella che attualmente c'è.

Quindi io credo che quelle popolazioni presteranno fede a ciò che ho detto pur dianzi, ed io, in nome del Governo, do loro affidamento che, in tutti i modi, i loro diritti saranno rispettati ed esattamente osservati.

Presidente. L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

Ferrari Luigi. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, delle quali prendo atto.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Ferrari Luigi.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri.

La Camera rammenta che, nella tornata di ieri, fu deliberato di passare alla discussione degli articoli.

Ora darò lettura del nuovo articolo 1°, concordato tra la Commissione ed il ministro di grazia e giustizia:

" Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione, ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

" Però i vescovi e ministri del culto avendo individualmente cura d'anime investiti di benefizi ecclesiastici, che si trovano in possesso civile del medesimo alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando lo conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

" Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'articolo 3 e seguenti della presente legge. "

Su questo articolo primo è iscritto l'onorevole Rinaldi Antonio; al quale do facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Io ho presentato un emendamento su questo articolo; e, poichè il Governo e la Commissione l'hanno accettato, non sentirei,

veramente, il bisogno di svolgerlo. Nondimeno, avendolo anticipatamente combattuto l'onorevole Turbiglio, cui piacque di fare in pari tempo una critica severa di tutto il disegno di legge, permettete che io gli dia brevissime risposte. E' dico *brevissime*, perchè tengo in gran conto le giuste impazienze della Camera.

Egli, in certa guisa, mi chiamò in causa: perchè ricordò un brano di una mia relazione, nel quale dicevo che non è possibile, nei lavori parlamentari, determinare con precisione la quantità delle decime sacramentali che si debbono sopprimere. Sono passati già quattro anni dacchè presentai quella relazione, e non ho mutato avviso. Difatti nel 1877 il ministro Mancini si rivolse a tutti i procuratori generali del regno, per sapere quante sono le decime che si pagano. Ed i procuratori generali, dando notizie inesatte, indicarono la somma di circa 117,000 lire annue.

Ho detto che le notizie erano inesatte, e la prova è che vi si compresero anche le decime delle provincie meridionali, cioè le dominicali, confondendosi queste con le sacramentali, che in quelle provincie non esistono da un pezzo. Anzi in fine di quel quadro statistico vi è una nota in cui si legge così: " i dati statistici di cui sopra furono desunti e raccolti non senza difficoltà ed ostacoli per parte dei singoli procuratori generali, epperò non si potrebbe accertare in modo positivo che tutte le prestazioni sopraindicate siano esclusivamente di natura sacramentale, e non possano per avventura esservene fra le medesime di quelle aventi origine feudale o dominicale. "

Nel 1880 il ministro Villa, deferendo ad un invito della Commissione incaricata di studiare il disegno di legge da lui presentato, dispose la formazione di un quadro statistico di tutte le decime, secondo la loro natura, quantità e denominazione, distinguendosi in decime *sacramentali* e *non sacramentali*. Il lavoro fu commesso ai pretori, ma perchè questi avessero potuto distinguere con precisione il carattere differenziale tra le decime sacramentali e le dominicali, costituendo le prime il corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti, e le altre il corrispettivo della concessione espressa o tacita del suolo, si sarebbero dovuti compulsare svariati documenti, raccogliere molte dichiarazioni di testimoni, risolvere ardue questioni di diritto storico. Ma i proprietari non presentarono i documenti, temendo danno dalla legge; le statistiche non si fanno con prove testimoniali; e non sempre i pretori erano in grado di *ficcar lo viso a fondo* nelle tenebre dei secoli. Il lavoro quindi riescì inesatto ed incompleto. Rilevate dal Ministero le molte confusioni, si rimandarono le carte con note dilucidative; ma disgraziatamente le risposte furono più contradittorie e confuse, e venne arruffandosi maggiormente la matassa.

Il ministro Tajani ritentò la prova recentemente, con esito del pari infruttuoso.

Sicchè bisogna finirla una buona volta con queste statistiche, le quali non possono neanche valere a provocare il giudizio sereno dei legislatori; perchè se il Parlamento dovesse portare il suo esame accurato sulle cifre che si fanno figurare, come rappresentanti le decime sacramentali, farebbe opera incostituzionale ed impossibile: incostituzionale perchè precederebbe l'opera del magistrato, il quale deve decidere, caso per caso, se si tratta di decime sacramentali ovvero di dominicali; impossibile, perchè sfido io se la Camera dei deputati si possa mettere sott'occhio molte migliaia di documenti, per vedere quali fra le tante decime si possano veramente definire sacramentali.

In vista di queste difficoltà insuperabili, il legislatore deve affermare il principio dell'abolizione delle decime a scopo di culto, perchè non hanno più ragione di essere, di fronte agli attuali ordinamenti politici del regno, lasciando al magistrato la cura di decidere volta per volta se si imbatte in una decima sacramentale, per dirla abolita, o in una decima dominicale, per ritenerla conservata, e soltanto commutabile in forza di questa legge.

Però l'onorevole Turbiglio osservava, che, con questi criteri, si fa una legge feconda di liti. No, onorevole Turbiglio; nelle provincie meridionali le decime furono abolite sin dal 7 gennaio 1861 ed io non conosco che una sola causa, nella quale si disputò con qualche serietà se si trattasse di decima sacramentale, ovvero dominicale. In Toscana le decime furono abolite fin dal gennaio 1860; ebbene, dica l'onorevole Toscanelli, tanto fieramente avversario di questa legge, se vi sono stati molti giudizi. Nell'isola di Sardegna furono abolite nel 1851; dicano i nostri egregi colleghi della Sardegna, se colà troppe liti hanno avuto luogo. Certo egli è, che nelle raccolte di giurisprudenza si trovano pochissimi casi decisi intorno alla definizione pratica delle decime; il che fa supporre che rarissime volte si sono sollevate cosiffatte controversie.

E non possono sollevarsi così numerose, come temeva l'onorevole Turbiglio, per una ragione molto semplice.

Le decime dominicali, dette altrimenti presta

zioni coloniche, non sono sorte nel secolo XIX. Io non farò certamente la storia del colonato, ma è indubitato che dopo la pubblicazione delle leggi eversive della feudalità, non è stato più possibile costituire il diritto colonico. Nei tempi deliziosi del feudalismo ecclesiastico e laicale, il feudatario, non potendo coltivare da sè tutte le sue vaste ed interminabili estensioni, vi chiamava i suoi vassalli, i quali coltivavano la terra, pagando una prestazione annua. Ora le prove del feudo si possono facilmente avere. Ogni regione d'Italia ha ricchi archivi, forniti di molti documenti, e quando si trova che alcuni coloni si sono accasati in un latifondo e continuano a coltivarlo, e vi pagano una prestazione annua, si ha la prova chiarissima che si tratta di decime o terraggiere dominicali, dovute in corrispettivo della concessione espressa o tacita del suolo. Invece, quando si vede che un parroco esige la decima parte dei frutti sui fondi dei privati, quelli che i giuristi dicono allodiali, non può dubitarsi dell'indole sacramentale della prestazione.

Con questo criterio semplicissimo voi ben vedete che, salva la litimania di qualcuno, non si possono temere piati numerosi e lunghi.

L'onorevole Turbiglio, se io bene intesi, dolevasi altresì che le decime si vogliano abolire anche quando risultino convertite per contratto. Ho letto testè un emendamento dell'onorevole mio amico Chimirri, col quale si recherebbe modificazione all'articolo concordato tra il Governo e la Commissione, nel senso di doversi conservare gli effetti dei giudizi e dei contratti di conversione. Ma io osservo che i giudizi di commutazione non alterano l'indole della prestazione, e che ogni contratto deve riposare sopra una causa lecita. Quando una legge di ordine pubblico ha dichiarato che questa causa è illecita, il contratto perde ogni efficacia giuridica e le sentenze stesse rimangono senza base legale.

La conversione delle decime, o signori, non ne cangia la natura, tenendo luogo soltanto di una differente maniera di pagamento, e quando la nuova legge di ordine politico dispone la soppressione, tutte le decime, convertite o no, cadono sotto l'impero delle nuove prescrizioni. Nè saprei esprimere questa idea meglio che colle seguenti parole della Corte di Cassazione di Torino (sentenza 13 settembre 1866): " la sostituzione di un'annua rendita in danaro alla prestazione delle decime, riflette solo il modo del pagamento, e quindi non reca novazione alla loro natura intrinseca. "

Rilevò di più l'onorevole Turbiglio, che con questo disegno di legge si colpisce anche l'acquirente della decima. Eppure se io debbo esprimere tutto intero il mio pensiero, sono veramente dolente che con questo disegno di legge non si siano soppresse appunto le decime passate nelle mani dei privati. Io ho il torto, o signori, di sacrificare tutto al rigore dei principii giuridici. Quando furono aboliti i diritti proibitivi feudali, non si pensò se codesti diritti fossero passati in mano di terzi, per cessione a titolo oneroso o gratuito, perchè quando una legge di ordine pubblico riconosce e dichiara che un diritto non ha più ragione di essere, pone la cosa fuori commercio, e come dicono i pratici, *res perit domino*. Ma l'onorevole Turbiglio può smettere ogni trepidazione, perchè con questo disegno di legge sono già assicurate le decime nelle mani dei privati, proclamandosi nell'articolo 1 l'abolizione di quelle soltanto che si pagano ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, ad altri corpi morali, al demanio dello Stato, all'amministrazione del Fondo pel culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma. Nessuna parola delle prestazioni che furono cedute a terze persone.

Dunque si può essere sicuri che le decime passate nelle mani dei privati non sono colpite dall'articolo 1, essendo noto che le leggi di abolizione sono tassative, e non possono ammettere una interpretazione larga od estensiva.

L'obbiezione più grave esposta dall'onorevole Turbiglio è questa: lo Stato farà un regalo ai possessori di terre gravate dal peso decimale, e parmi che aggiungesse in tesi generale di esservi alcuni proprietari, i quali si gioveranno nullameno che del guadagno di 40 mila lire e più.

Questo però del regalo è un argomento specioso, e per rilevare la inesattezza del concetto giuridico onde move, io farò un'osservazione semplicissima. Chi dice regalo, dice dono. Ma si dona la cosa propria, non l'altrui. Ora, che sorta di donazione, o regalo sarebbe mai questa, che lo Stato farebbe ai possessori dei fondi gravati dalla decima, spogliandone i ministri del culto, e dando perciò la cosa che non è sua? Si guardi bene addentro nella natura dei rapporti giuridici. Escluso il concetto del dono e della liberalità verso i possessori, il legislatore non si propone altro che di sciogliere da vincoli secolari la proprietà, in omaggio al principio fecondo della libertà economica dei beni. E poichè sarebbe strano il ritenere che si possano sciogliere codesti vincoli nei rapporti coi privati, cioè coi ministri del culto e coi corpi morali, facendoli rimanere integri rispetto al Fondo del culto, all'Asse eccle-

siastico di Roma, ed al Demanio dello Stato, si è resa necessaria e giusta l'abolizione generale.

Quando furono soppressi i diritti proibitivi feudali, cioè quelli di *trappeto*, di *molino*, di *decima* e di *fida* sui fondi privati, non si disse già che si faceva un dono ai proprietarii, ma che bisognava sciogliere quei vincoli che erano il prodotto dell'abuso e della prepotenza baronale. Quando nelle nazioni divenute civili, si abolì la schiavitù e la tratta dei negri, non fu mica detto allo schiavo che gli si faceva dono della libertà, ma che era doveroso emanciparlo, riconoscendosi in lui la dignità di uomo e di cittadino libero. Lo Stato non dona nulla; svolge soltanto la sua missione attuatrice del dritto, quando riconosce e garantisce la libertà naturale dei cittadini e dei beni.

Per me la questione vera consiste nel definire la natura intima del *jus decimandi*. La decima, a mio modo di vedere, dovrebbe ritenersi come una partecipazione ai frutti dovuti...

Presidente. Onorevole Rinaldi, ella rientra nella discussione generale; ed io sono obbligato di richiamarla a trattare solo dell'articolo primo.

Rinaldi A. Onorevole Presidente, siccome il collega Turbiglio ha anticipatamente combattuto il mio emendamento, io lo difendo dalle sue obbiezioni; ma ho promesso di esser breve, e dirò poche altre parole.

Presidente. Continui pure, ma la prego di non deviare dalla discussione dell'articolo 1.

Rinaldi A. Io dicevo che la decima sacramentale è una partecipazione ai frutti, dovuta coattivamente in compenso del servizio religioso.

Come vedete, io metto da banda le decime personali, intorno alle quali nessuno degli oppositori della legge ha sollevato alcun dubbio, circa la convenienza di abolirle. Ora, la partecipazione ai frutti non si può giustificare se non come imposta, o come ragione di condominio; ma la Chiesa non può imporre tasse per fine religioso sui beni dei cittadini, i quali sono sotto le guarentigie delle autorità dello Stato; nè può derivare il suo diritto da alcuna ragione di condominio. Vorrei sentire qualcuno che venisse a dimostrare che la Chiesa abbia il dominio universale od anche il semplice condominio sopra i beni esistenti nell'agro di un comune!

Gli atti religiosi, o signori, debbono essere spontanei, e non coatti. E qui si pare la utilità vera della estensione portata, col mio emendamento, anche alle prestazioni di qualunque natura che si corrispondono per un servizio o scopo religioso. Questa disposizione è conseguenza rigorosa del principio della libertà di coscienza; se un cittadino non appartiene alla confessione cattolica, con qual diritto lo costringerete a contribuire alle spese che sono necessarie per il mantenimento del culto non suo? Ho inteso dire che vi sono degli ebrei che hanno acquistato vastissimi terreni; ma che? Gli ebrei non sono forse cittadini che hanno diritti civili e politici? Vedremo noi dunque in ogni ebreo un Shyloch redivivo? Anzi io dirò che per essi appunto deve ritenersi giusta l'abolizione delle decime e delle altre prestazioni sacre, poichè mentre sostengono spontaneamente le spese del loro culto, non debbono poi essere costretti a pagare quelle di un culto che non è il loro.

Dunque la libertà di coscienza giustifica la libertà economica dei beni.

Alcuni hanno detto che simili disposizioni abolitrici sono possibili soltanto nei momenti di rivoluzione. No, egregi colleghi; vi sono stati anche dei momenti di profonda pace in cui si pensò all'abolizione delle decime sacramentali. Mi valga di esempio ciò che avvenne in Napoli il 1769 e il 1772, quando il Tanucci, pur essendo in buone relazioni per effetto di concordato con la Sede pontificia, soppresse le decime e la manomorta. Mi valga l'esempio della legge del 1851, con cui fu proclamata l'abolizione in Sardegna.

Vengo alla conclusione: se si vuol proclamare una volta di più il principio della libertà di coscienza, e della libertà economica dei beni, non può non votarsi la nuova compilazione dell'articolo, concordata fra il Governo e la Commissione sulle basi del mio emendamento. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray Digny. Non tema la Camera che io voglia fare un lungo discorso. Sarò brevissimo.

Il disegno di legge di cui si tratta, è diviso in due parti, essenzialmente distinte.

La prima, di cui questo articolo 1° è la chiave, propone l'abolizione delle decime ecclesiastiche, senza compenso per parte di chi le paga, e con un onere nuovo imposto al Fondo per il culto. La seconda propone la trasformazione di tutte le prestazioni fondiarie perpetue, le quali consistono in una quota di prodotto, in canoni, cioè, fissi affrancabili.

Io credo che questa seconda parte della legge sia buona ed utile; e credo che sarebbe desiderabile che fosse prontamente approvata. L'onorevole ministro ci descrisse ieri molto eloquentemente i vantaggi che questo provvedimento porterebbe all'agricoltura; e su ciò non ho bisogno d'insistere.

Ma la prima parte di questa legge ci chiama a decidere una questione grave e complicata; e della gravità e della complicazione di questa questione sono una prova la discussione viva ed animata, cui abbiamo assistito.

Comprendo che la Commissione e l'onorevole ministro possano sperare che la parte indiscutibile di questo disegno di legge serva di passaporto a quella che è discutibile; ma a me pare che la parte discutibile debba invece essere di ostacolo all'approvazione di quella, che pur meriterebbe di essere approvata.

Per me qui non si tratta di una questione politica; si tratta di regolare delle relazioni giuridiche, e di regolarle secondo giustizia. Qui la politica non c'entra, ed io di politica ora non ne parlo.

L'argomento principale su cui si è fondato, nella sua eloquente orazione di ieri l'onorevole relatore, è questo. Le decime sono state abolite in quasi tutta l'Italia. Giustizia vuole che dove ciò non è stato fatto si faccia; giustizia vuole che si faccia lo stesso per tutti.

Io credo che possa contestarsi questo; che cioè colla legge proposta si voglia fare lo stesso, che è stato fatto per tutti; credo che si possa dire, che dove le decime sono state abolite, non sono state abolite nello stesso modo per tutti; che non per tutti si è fatto lo stesso.

La materia è intricata. Nelle varie parti d'Italia ha dato origine a relazioni giuridiche, a rapporti di diritto molto diversi. Sono diverse perfino le parole; e in una discussione su questo argomento, alla quale prendano parte uomini appartenenti alle varie regioni d'Italia, è facile che si faccia qualche confusione, perchè cose diverse hanno in varie parti d'Italia lo stesso nome, e cose identiche hanno nome diverso.

Io non posso ora seguire l'onorevole relatore, nell'esame che fece di ciò che è stato fatto in varie parti d'Italia; ma io accennerò ad un esempio, che è stato spesso citato da lui; ed al quale egli ha mostrato di dare molta importanza: all'esempio di ciò che è stato fatto in Toscana.

In Toscana è verissimo che nel 1860 le decime furono abolite; e furono abolite senza compenso per parte di coloro che le pagavano; è verissimo che il carico fu imposto alla Depositeria. Ma in Toscana nel 1860 le decime erano piccolissima cosa. Questa operazione non vi costò che 91,000 lire; ed anzi, siccome nell'applicazione fu usata una certa larghezza, e furon concessi dei sussidi ai parroci che non percepivano decime, ma che non arrivavano alla congrua regolare, si arrivò in tutto e per tutto alla somma di 100,836 lire e 97 centesimi.

Ora una cosa, che io avrei voluto sapere, e molti qui dentro con me, è questa: se il disegno di legge sarà approvato, quale sarà l'onere che ne risulterà per il Fondo per il culto?

Io aveva sperato di trovare qualche cosa di di ciò nella relazione; supposi poi che l'onorevole ministro avrebbe risposto a questo quesito. Veramente avrei preferito che fossero presentati dei documenti, con dati precisi e sicuri. Ma questo non fu fatto, e neppure il ministro dette di ciò alcuna notizia.

Ora io credo che, volendo imporre al Fondo per il culto quest'onere nuovo, sia importante di sapere che cosa quest'onere sarà; importante dal punto di vista finanziario, e anche dal punto di vista della giustizia.

Dal punto di vista finanziario si sa che il Fondo per il culto deve per legge supplire a varie esigenze. Le spese che sono poste a carico del culto sono scalate; ed il Fondo per il culto deve sopportarle nella misura dei fondi, dei quali può disporre. È l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 che così dispone.

Il Fondo per il culto deve supplire in primo luogo agli oneri inerenti ai beni passati al demanio ecc., in secondo luogo alle pensioni dei membri delle corporazioni religiose; in terzo luogo a tutti gli oneri, che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico; poi in quarto luogo a un supplemento di assegno ai parroci, che non arrivano al reddito di lire 800 all'anno; in quinto luogo, finalmente, ai pesi, che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto.

Ora il disegno di legge non dice, e a parer mio dovrebbe dirlo, a qual punto di questa scala sarà collocato quest'onere nuovo.

Ma, comunque sia, se quest'onere nuovo si collocherà in cima alla scala, toglierà al fondo per il Culto i mezzi per supplire ad altri oneri che sono collocati sui vari gradini, e così verranno lesi dei veri e propri diritti acquisiti. Se si metterà al fondo della scala, siccome il Fondo per il culto oggi a tutto quest' onere non supplisce, perchè non ha modo di farlo, ne avverrà che con questa soppressione delle decime noi toglieremo a coloro che ne godono ogni risorsa, e daremo loro una promessa illusoria di un compenso che non avranno.

Ho detto che questa questione ha un' importanza anche dal punto di vista della giustizia. Infatti abbiamo visto che cosa l'abolizione delle decime costasse in Toscana. Ora, se costò così poco,

ciò si deve a quello che in Toscana era avvenuto prima dell'abolizione.

Anche in Toscana in antico il clero era stato mantenuto, come dovunque, da queste prestazioni consentite dai fedeli sopra le loro rendite. Ma a poco a poco le popolazioni avevano preferito di supplire al mantenimento del clero con altro sistema: avevano stornato a favore del clero una parte del loro capitale territoriale: avevano formato per il clero dei patrimoni, che furono i patrimoni dei parroci.

E siccome ciò era avvenuto sopra larga scala, ne venne la conseguenza che le decime divennero quasi inutili; che poterono essere ridotte colla legge del 1783, e che poterono poi essere finalmente tolte di mezzo colla legge del 1860 essendo rimaste piccolissima cosa. Ora, se in altre provincie d'Italia può essere avvenuto che una simile distrazione di capitale non sia stata fatta o non sia stata fatta nella stessa misura, se le popolazioni hanno preferito di conservare il peso sulla rendita piuttosto che spogliarsi di parte del capitale, il venire oggi a sollevarli totalmente da questo maggior peso, che hanno conservato perchè non hanno voluto a loro spese sgravarsene prima, il venire oggi a caricare questo peso sopra una cassa comune a tutta l'Italia, io non so se possa dirsi che corrisponda a quella giustizia che l'onorevole relatore ieri invocava. È in sostanza questione di misura; e la giustizia è sempre questione di misura.

È ben per questo che la statua della giustizia ebbe sempre in mano una bilancia.

A me è parso necessario d'insistere sopra questo punto, perchè sento il bisogno di essere tranquillizzato circa la entità di quest'onere che si vuole imporre al Fondo del culto.

L'onorevole ministro citò ieri dei precedenti. Egli disse che tutte le abolizioni di decime furono fatte senza che si avessero cifre, senza che si sapesse quale ne sarebbe stato il risultato. Io mi permetto di far osservare all'onorevole ministro, che mentre non sono in grado di contestare l'esattezza del fatto da lui affermato per altre parti d'Italia, posso dire che per la Toscana non fu così. In Toscana il decreto 21 gennaio 1860, col quale furono abolite, come ho già detto, le decime, fu fatto con piena cognizione di causa. Ciò risulta, del resto, dalla stessa dicitura del decreto.

L'articolo secondo dice: " Ciascun congruato percepirà le decime dalla Depositeria, nella somma stabilita nel campione delle parrocchie, conservato nell'archivio del Ministero degli affari ecclesiastici. "

Dunque in Toscana il legislatore sapeva quello che faceva.

Il silenzio che è stato tenuto sopra questa questione dell'entità dell'onere da attribuirsi al Fondo per il culto dall' onorevole relatore e dall'onorevole ministro, mi confermano nell'opinione, alla quale ho accennato fin da principio, che questa prima parte del disegno di legge sia molto discutibile, e che veramente non possa dirsi oggi matura.

Per me un legislatore che si propone d'imporre ad un'amministrazione dello Stato un onere nuovo, deve sapere che cosa sia quest'onere.

Procedere oltre, senza occuparsi di ciò, a me pare che sarebbe legiferare cogli occhi bendati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho assai poche parole da aggiungere al mio discorso di ieri.

Io presentai l'ordine del giorno, che svolsi ieri, perchè la Commissione volesse ricercare disposizioni, o più chiare, o più eque. Non ebbi ragione di mantenerlo, quando la Commissione riuscì appunto a trovare queste disposizioni; e sarei stato lieto di poterle accettare in tutto e per tutto. Ma non ho potuto farlo per le ragioni che io dirò assai brevemente, proponendo alcune modificazioni.

L'onorevole relatore disse ieri che leggi giuste non se ne possono fare. Sarebbe una vera sventura per l'umanità, se ciò fosse vero. Se l'onorevole relatore vuol persuadersi del contrario, legga una sola legge: quella (la più difficile forse che, in materia ecclesiastica, sia stata fatta da potere civile) per la quale Gladstone tolse il carattere ufficiale alla Chiesa stabilita in Irlanda, in quel paese, cioè, ritenuto nemico di quell'Inghilterra, in cui la legge si faceva. In quella legge, si troveranno tutti i caratteri veri e propri, che un legislatore laico deve adoperare nella legislazione, rispetto alla Chiesa; e sarà fortunato il paese, dove in legislazioni della stessa natura, gli uomini avranno l'animo sgombro di ogni pregiudizio, d'ogni reminiscenza, per inspirarsi agli stessi principii, agli stessi sentimenti di equità larga, di giustizia serena, di rispetto al sentimento popolare. L'onorevole relatore, ieri, credette altresì di contrapporre, alla mia affermazione che la decima era legittima, l'esempio di alcune delle operosità umane sulle quali (si trattava di cose molto, ma molto poco oneste) sulle quali la decima era riscossa. Il cervello umano è

capace di ogni sofisma, e può giungere sino a quello che egli ha citato. Ma la questione è questa: quando la Chiesa ha imposto... (*Rumori vivissimi alla estrema sinistra*).

Presidente. L'onorevole Bonghi ha diritto di parlare sull'articolo 1. Facciano dunque silenzio!

Invito però l'oratore a non rientrare nella discussione generale.

Bonghi. Dico le ragioni...

Presidente. Dica le sue ragioni, ma non rientri nella discussione generale.

Bonghi. Quando la Chiesa impose le decime, aveva il diritto di farlo; e questo giudicò la coscienza del diritto, nei tempi in cui la decima era imposta.

D'altra parte, la potestà civile ha conformato a ciò l'esercizio della autorità sua.

A questo principio sono connesse intimamente le modificazioni che io ho introdotto nell'articolo 1°: giacchè, se non fosse stata legittima la autorità che aveva imposto la decima, io non potrei, oggi, ragionevolmente, proporre le modificazioni che propongo; delle quali alcune dipendono dall'avere io diverso concetto della decima, da quello che la Commissione ha, e dal credere che " decime corrisposte per la amministrazione dei sacramenti e per altri servizi religiosi " sia una maniera di esprimersi, inesatta, da una parte, e che non comprende tutto il soggetto, dall'altra.

Inesatta, da una parte: perchè decime corrisposte per particolari servizi religiosi non ve ne sono mai state. Le decime sono state corrisposte, come oggi le congrue, per l'ufficio religioso in genere; non per tale o tale altro servizio religioso; sono state il mezzo appropriato ai tempi, per mantenere l'istituto pubblico religioso, come oggi noi possiamo credere appropriato ai tempi lo assegnare fondi dello Stato, o rendita pubblica, o qualunque altro mezzo per giungere allo stesso scopo.

Non comprendo poi perchè le decime ecclesiastiche si distinguano in personali e reali, e per altri servizi religiosi... (*Rumori*)

Presidente. Facciano silenzio! Rispettino negli altri, come intendono che sia rispettato in loro il diritto di esprimere la propria opinione.

Coccapieller. Però il mio non è mai rispettato!

Presidente. (*Con forza.*) Onorevole Coccapieller, il suo è rispettato sempre al pari di quello degli altri.

Coccapieller. Vorrei che mi si concedesse una terza parte di quello che si concede all'onorevole Bonghi. (*Ilarità e rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Coccapieller, non interrompa.

Bonghi. L'onorevole Coccapieller credo che ammetterà che io non ho occasione di interromperlo mai.

Coccapieller. Allora sarà da parte dei suoi onorevoli colleghi.

Bonghi. Ella osservi quello che io faccio, quando Ella parla dal suo banco.

Presidente. Svolga il suo emendamento, onorevole Bonghi, e si limiti a questo svolgimento.

Bonghi. Sì, mi limito a questo; ma non siamo qui mica delle macchine votanti!

Presidente. Onorevole Bonghi, siamo qui per osservare il regolamento.

Bonghi. Mi pare che io l'osservo. Ma poichè siamo un'Assemblea di gentiluomini, mostriamo che siamo tali.

Diceva adunque che questo concetto è inesatto e incompleto, perchè decime ecclesiastiche di quella natura, non ve ne sono mai state. Io credo poi che l'articolo così com'è formulato non sarà che un'infinita fonte di litigi.

Perciò, o signori, io ho proposto un articolo di legge più largo di quello proposto dalla Commissione e dal Ministero.

L'onorevole Chimirri che ha fatto una proposta speciale, mostrerà, credo, che cosa sia l'ultimo inciso della Commissione stessa, che vuole abolite le decime. Inciso che è mal definito, secondo me, nella seconda parte dell'articolo, quando siano anche *convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute e convertite in prestazione pecuniaria.* " Ciò che mi pare cosa enorme a scrivere nonchè a pensare.

Il secondo paragrafo che propongo, lo spiegai già nel mio discorso di ieri. Il secondo paragrafo dice che ai creditori delle decime non bisogna fare sottrazioni. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Bonghi, ha Ella finito di parlare?

Bonghi. Non ho finito. (*Rumori*).

Presidente. Scusi, onorevole Bonghi! Non è possibile che si tenga la Camera in questa condizione. Si limiti a svolgere il suo emendamento.

Voci a sinistra. Basta! basta!

Presidente. Sentano, onorevoli deputati, lascino che il presidente faccia il suo dovere.

Onorevole Bonghi, la prego di continuare, e di venire al termine del suo discorso.

Bonghi. Dunque pel secondo paragrafo della legge io manterrò fermo quello che dichiarai ieri, vale a dire che pel fatto che volete abolire le decime (ciò che è ben fatto, ma che si deve fare in modo più largo di quello che si propone nel 1° paragrafo dell'articolo 1°) che pel fatto, dico, che

volete abolire le decime, voi spogliate gl'investiti attuali, e gl'investiti che succederanno, di una parte delle loro sostanze. Io credo che questo provvedimento è iniquo e dannoso per lo Stato; io credo che nell'attuale legislazione ecclesiastica voi non abbiate alcun appoggio per pretendere che le 6 mila lire pel vescovo e le 800 lire pei parroci siano un massimo; sono un minimo, ed è contro la legislazione nostra, e contro la giustizia, il levar via le decime ai vescovi e ai parroci (*Rumori*).

Il terzo paragrafo che aggiungo all'articolo 1° è una proposta temperata per sciogliere ogni difficoltà, che è stata pure esposta da molti. Voi nello stesso tempo che volete spogliare il clero, fate un dono indebito. Quello che ha detto l'onorevole relatore non è in tutto esatto. Non da per tutto lo Stato ha assunto sopra di sè il debito dei parroci. Se lo avesse fatto da per tutto, non sarebbe un buon precedente per farlo un'altra volta.

Dunque io propongo un metodo medio. Io propongo che i possessori del reddito paghino al Fondo pel culto una somma equivalente alla metà della decima in natura pagata da essi finora. Cosicchè si tien ragione dell'aumento che possono avere avuto le decime in valore nell'ultimo decennio o ventennio. In somma il Fondo pel culto sarà meglio in istato di adempiere al debito suo verso coloro, a cui danno si sopprimono le decime.

Io non ho altro da aggiungere; ma è cosa dolorosa che leggi così importanti debbano essere discusse in mezzo ad un frastuono simile, e in mezzo a..... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Bonghi, non si lagni; perchè Ella è sempre ascoltato con benevolenza.

Bonghi. Ci vuole molto sentimento del dovere proprio, per parlare qua dentro.

Presidente. Ella ubbidisce sempre al proprio dovere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Sarò brevissimo. *Brevis esse laboro.* Ma devo rispondere a taluni oratori, perchè essendo anch'io uno dei firmatari del disegno di legge, ho udito non poche accuse dalle quali stimo mio dovere difenderlo, affinchè quelli che lo proposero non appariscano come li qualificò l'onorevole Toscanelli, ma bensì come uomini che vogliono la giustizia e l'eguaglianza.

Io mi fermerò più specialmente sugli emendamenti degli onorevoli Bonghi e Chiaves.

L'onorevole Bonghi, pur mantenendo il principio dell'abolizione, propone che per la metà questo principio sia intieramente applicato, per l'altra metà vi sia una commutazione a favore del Fondo del culto.

L'onorevole Chiaves va più in là. Egli mantiene l'abolizione intieramente per quanto riguarda Fondo del culto, fabbricerie ed altri enti morali; ma, per quanto riguarda i ministri del culto, in sostanza, farebbe un'eccezione: imperocchè, cessato quel periodo transitorio, durante il quale noi stessi abbiamo conservato integro il diritto della decima, egli che fa? Obbliga i debitori della decima a commutarla in un canone fisso a favore del Fondo pel culto.

Ora la differenza tra gli emendamenti Bonghi e Chiaves è questa: secondo l'onorevole Bonghi per metà le decime sono conservate a favore di tutti i decimanti...

Bonghi. Ma no! Scusi...

Penserini. Ma è così, onorevole Bonghi.

Questo è il suo emendamento stampato.

Le decime, secondo l'onorevole Chiaves, sono conservate per intiero, ma a favore dei soli ministri del culto. L'uno e l'altro poi introducono la quinta ruota del carro; imperocchè mettono in mezzo il Fondo pel culto, il quale dovrebbe pagare le congrue, ed al quale i debitori delle decime dovrebbero pagare il canone.

Ma allora è più semplice il dire che i debitori delle decime seguiteranno a pagare la metà secondo l'onorevole Bonghi, e l'intiero ai ministri del culto secondo l'onorevole Chiaves, *variando* il modo di percezione, con la commutazione in canone.

Ora, ridotta la questione a questo modo, è chiaro che *detti* emendamenti infirmano addirittura il principio del disegno di legge, e che essi, in sostanza, combattono l'articolo primo.

E per quali ragioni? Le ragioni non sono diverse da quelle esposte già dall'onorevole Turbiglio e dagli altri oppositori, e possono compendiarsi in due. L'una consiste nella obliterazione di quest'onere delle decime; l'altra nel sofisma della consolidazione dell'onere stesso.

Dal metodo consuetudinario di esigere le decime sui fondi della terra considerata come soggetta all'onere, quasi vi fosse inerente, si è preteso dedurre la natura di diritto reale; e così l'assurdo derivatone di esigere le decime sacramentali a carico anche degli accattolici, si è trasformato in argomento per sostenere il concetto di diritto reale, obliterando il carattere dell'onere.

Ora, o signori, se si tratta delle decime domenicali che hanno la loro sorgente nel diritto di proprietà, avete ragione. Ma nè i proponenti il

disegno di legge, nè la Commissione, nè l'onorevole ministro, nè altri, si sono mai sognati di proporre l'abolizione di queste decime aventi un fondamento nel diritto di proprietà.

Ma per le decime sacramentali, egregiamente il ministro (cui tributo sinceri ringraziamenti per l'appoggio leale ed autorevole dato al nostro disegno di legge, appoggio tanto più apprezzabile inquantochè fra i suoi predecessori fuvvi chi si chiarì men favorevole, ed altri mostraronsi indifferenti) egregiamente, dico, l'onorevole ministro definivale un'imposta.

Infatti, quando i canonisti hanno voluto trovare un fondamento giuridico a queste decime, come hanno cercato di giustificarle? Hanno tentato di giustificarlo col principio del dominio eminente di Dio su tutte le cose e le persone. D'onde poi i canonisti, per forza di logica, hanno tratto la conseguenza che le decime si dovessero applicare a tutte quante le attività umane e percepirsi su tutte le rendite, anche sui lucri turpi di più turpi mercati.

Ebbene, è egli conciliabile coi principii delle società moderne e col nostro diritto pubblico, il riconoscere un diritto d'imposta e con esso un diritto di sovranità territoriale alla Chiesa?

Porre la quistione è risolverla.

Non è adunque l'abolizione di un diritto che noi proponemmo, ma la soppressione di un'abuso.

L'onorevole Toscanelli quando stigmatizzava questa nostra proposta dicendola un furto qualificato, non si accorgeva che egli consentiva alla sentenza di Prudhon " esser, cioè, la proprietà un furto. „

Non si parli adunque di violazione di un diritto, nè di misura rivoluzionaria; ma ritengasi, quale è, legge di giustizia e di eguaglianza di trattamento di tutte le provincie.

Malgrado ciò noi abbiamo tenuto conto della condizione di fatto, non di diritto acquisito, perchè qui di diritto non si può parlare. L'equità non consentiva di privare gli investiti delle rendite che ritraggono dalle decime

Indi la disposizione transitoria, della quale rivendico la paternità, e ringrazio i colleghi proponenti, la Commissione ed il ministro di averla accettata.

Per essa niun danno deriverà dalla legge alle persone, rimanendo agli attuali ministri del culto, aventi cura di anime, la percezione delle decime finchè durano nel beneficio del quale sono attualmente investiti.

Ora, la proposta che io credeva un pregio pel quale potevo aspettarmi forse biglietti di ringraziamento da qualche parroco e da qualche monsignore, dall'onorevole Turbiglio fu invece censurata come una misura meno benevola della disposizione contenuta nei precedenti progetti. Ma egli dimenticava che anche questa era transitoria, in quanto poneva a carico dei comuni l'onere delle congrue fino a quando fosse in grado di sodisfarvi il Fondo pel culto. E l'onorevole Turbiglio, vedendo meglio le cose, riconoscerà che ha il pregio dell'equità la disposizione transitoria che noi abbiamo proposto. La quale presenta pure il vantaggio di permettere al Fondo pel culto di integrare le congrue senza soverchio carico al suo bilancio, facendolo man mano che andranno a cessare gli attuali investiti: essendo evidente che finiranno prima le pensioni al clero secolare, datando da oltre vent'anni il punto di partenza, dalla soppressione cioè dei beneficii semplici, che non abbiano a verificarsi le vacanze dei benefici aventi cura di anime e decimanti, pei quali il punto di partenza comincerà dalla pubblicazione della presente legge.

Che resta dunque? Resta il sofisma della consolidazione; sofisma l'ho chiamata, e sofisma torno a chiamarla. Perchè non bisogna dimenticare che laddove vige la colonia parziaria, e così avviene nelle provincie delle Marche e delle Romagne, la metà della decima è pagata dal colono. Ora, che cosa volete mai consolidato? Il sudore forse della loro fronte? E per l'altra metà pagata dal proprietario, è sempre vero che negli acquisti si tenga conto della decima e dell'imposta? Questo non è, e l'esperienza lo dimostra, facendosi spesso acquisti a prezzi convenuti senza tener calcolo in essi delle decime.

Ma a parte ciò, non è men vero che la teorica della consolidazione sia un sofisma. Perocchè teoricamente di consolidazioni in consolidazioni successive, col volgere dei secoli giungerebbesi alla confisca della rendita intera.

Riduciamo ai suoi termini la questione: è impropriamente detto che il progetto attuale sia soppressione ed abolizione delle decime; il vero carattere di questo disegno di legge è la cessazione dell'azione giudiziaria per la riscossione coattiva delle decime; perchè noi non tocchiamo affatto il precetto religioso, lasciando alle libere coscienze dei credenti di pagare o non pagare la decima.

L'onorevole Toscanelli dovrebbe essere contento poichè in questo modo noi svestiamo il ministro del culto dell'odiosa divisa dell'esattore per la quale talvolta apparisce quale pastore che non pasce, ma tosa le sue pecorelle. Non facciamo

adunque che ritirare la forza del braccio secolare, l'usciere ed occorrendo il carabiniere, alla esecuzione di un precetto religioso.

Che volete dunque? Volete che si continui a mantenere l'appoggio del braccio secolare a beneficio della Chiesa?

No certamente; ma badate che, se anche non lo volete, la logica dei principii vi trarrà al di là di quello che volete. E lo stesso onorevole Toscanelli non potrebbe esserne sodisfatto, poichè anch'egli avrà le sue peccata, se è vero che il giusto pecca sette volte al giorno.

Dopo tutto, o signori, questa è questione di perequazione, ed io voglio tutte le perequazioni, come ho voluto la perequazione fondiaria, e come voglio la perequazione ferroviaria. Onorevoli colleghi, la storia delle provincie Romane e Venete nel nostro secolo compendiasi nella continua ribellione all'oppressione straniera, e per le Romane alla pretesa di farne la manomorta della Chiesa.

Ebbene lo spirito nostro anche ora si ribella a questo *residuo di manomorta,* e maggiormente si ribellerebbe all'ingiustizia di trattarci *ad imparia.*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri per isvolgere il suo emendamento. (*Rumori*).

Chimirri. Propongo di abolire l'inciso che si legge nell'alinea dell'articolo 1°, il quale suona così: " ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecunaria. „

Onorevole Penserini, in articoli concepiti così non è questione di perequazione, ma di perturbazione.

Io posso anche ammettere, sebbene non divida codesto giudizio, che le decime ecclesiastiche abbiano in taluni casi e in taluni luoghi avuto origine da abusi o da violenze; anzi è questa la ragione, per la quale, voi dite, si devono abolire le decime ecclesiastiche. Ma quando siffatte prestazioni, convalidate dal tempo, formarono oggetto di transazione fra le parti; quando questo che voi dite abuso è stato dichiarato fatto legittimo dal magistrato, e vi sono le sentenze; oh! allora con qual diritto voi modificate il contratto, con qual diritto distruggete il consenso delle parti? Con qual diritto toccate ed annullate le pronuncie dei tribunali?

Abolite pure le decime quando sia incerta o dubbia la legittimità della loro origine; ma quando chi esige la decima e chi la paga hanno regolato consensualmente le loro partite, non può più parlarsi di abuso o di violenza, ma di consenso e di contratto; e la legge deve rispettare i contratti.

Se fra il reddente e colui che esige la decima vi fu lite sull'indole, e sulla legittimità di essa intervenne sentenza di magistrato, voi non potete abolirla come abusiva ed illegittima, giacchè così facendo violate la santità della cosa giudicata.

Con la disposizione, che io combatto, non solo si viola il diritto contrattuale e giudiziario, ma si fa contro alle massime sancite dalla patria giurisprudenza e si cade in aperta contradizione. Quando mantenete le decime che si esigono dai laici, perchè fate questa eccezione? perchè dite: la decima ingiusta e incivile nelle mani del prete, quando passa nelle mani del laico prende la forma d'un contratto, di un diritto di terzo.

Se in questo caso il contratto ne' rapporti dei laici preserva la decima dalla soppressione, perchè non deve produrre lo stesso effetto è nei rapporti del parroco e degli enti ecclesiastici? E poi non intendo per qual motivo si estende la soppressione anche alle decime già convertite e trasformate in prestazione pecuniaria. Se il fine della legge è quello di procurare la libertà economica delle terre, vincolate dalle prestazioni in natura, sta bene che queste si commutino; ma quando sono state già convertite in danaro, non c'è più vincolo della terra, non c'è più l'economia, che voi ponete a base del vostro disegno di legge.

Qui la decima non è più quello che era, qui la decima si è innovata, è divenuta obbligo pecuniario, debito civile, un debito, come tutti gli altri, e voi non potete abolirla.

Questo concetto è stato consacrato più volte dalle decisioni dei nostri tribunali. Nel Piemonte e nel Napoletano dopo la pubbblicazione dello Statuto si agitarono frequenti litigi a questo riguardo.

I comuni del Piemonte avevano riscattate le decime; invece di pagarle in natura le pagavano in danaro.

Dopochè furono abolite le decime i comuni si ricusarono di pagare le prestazioni in danaro, che erano il corrispettivo di esse.

Ebbene i Tribunali e la Corte di cassazione hanno sempre ritenuto che le decime convertite in pecunia costituivano un debito; e che questo debito doveva pagarsi, nonostante che le decime fossero state abolite.

Nel Mezzogiorno anche le decime furono abolite, ma i comuni vennero obbligati a pagarne il corrispettivo.

I comuni vollero ribellarsi a quell'obbligo, ma i tribunali e la Cassazione dissero: dovete pagare

perchè la decima, convertita in danaro, non è più l'antica decima, è un debito; pagate.

Nei paesi, ove le decime furono abolite, vige adunque questa giurisprudenza, che è entrata oramai nei costumi, e regola i rapporti fra' comuni e gli attuali investiti in materia di congrua, e ora volete con una legge dar di frego alla giurisprudenza, dar di frego alle sentenze dei tribunali? Credo che non lo farete.

Raccomando il mio emendamento all'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli.

Comin. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Onorevole Comin, mi lasci fare il mio dovere; quando l'onorevole Chimirri avrà finito di parlare, darò la facoltà di parlare a lei.

Continui, onorevole Chimirri.

Chimirri. Se l'onorevole Comin continua a interrompere parlerò tutta la giornata. (*Rumori vivissimi*).

Comin. Bisogna avere un poco di convenienza. (*Rumori, agitazione*).

Chimirri. Non l'apprendo da lei. (*Vivissimi rumori*).

Comin. Ho chiesto di parlare per un appello al regolamento.

Presidente. Ripeto che le darò la facoltà di parlare quando verrà il suo turno. (*Agitazione*). Continui onorevole Chimirri.

Chimirri. Raccomando il mio ordine del giorno all'onorevole ministro.

Egli, che non ha la paternità di questo disegno di legge, esaminando, con quella equanimità, che lo distingue, le ragioni da me esposte, spero che le troverà giuste ed accettabili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

Comin. Onorevole signor presidente. Mi piace di giustificare ciò che ho fatto.

Io non ho che domandata la facoltà di parlare per un richiamo al regolamento!

Siccome era stato avvertito ch'Ella non mi aveva udito, così io l'ho ridomandata.

L'onorevole preopinante ha detto che se io interrompeva, egli avrebbe parlato per tutta la giornata, ma la Camera, in questo caso, provvederà. Ora desiderai di parlare, eccitato anche da altri colleghi, per pregare l'onorevole presidente di ricordare a tutti questi signori oratori che siamo al 2 di luglio e che abbiamo una legge della più grande importanza all'ordine del giorno, la legge ferroviaria, che aspetta, e mi pare che sarebbe opportuno di non abusare del tempo della Camera, e che gli oratori abbiano ad essere brevi. (*Bravo! — Commenti*).

Presidente. Onorevole Comin, se io ho insistito nel dirle che Ella non aveva facoltà di parlare si è perchè Ella la chiedeva mentre parlava l'onorevole Chimirri, ed io non poteva togliere la facoltà di parlare all'onorevole Chimirri per darla a Lei.

Quanto all'appello al regolamento ch'Ella fa, io Le dirò che l'onorevole Chimirri aveva diritto di parlare perchè aveva da svolgere il suo emendamento dalla Camera appoggiato, e che il limitare la facoltà di parlare quando l'oratore non eccede nello svolgimento costituirebbe una mancanza al mio dovere.

Quanto alle circostanze di fatto che ci consiglierebbero di essere i più brevi che sia possibile nel parlare, l'onorevole Comin comprenderà che sono nell'animo mio come nel suo, e che vorrei che tutti ne tenessero conto.

Comin. Ma non ne tengono conto.

Presidente. Non dipende da me.

Molte cose andrebbero meglio se andassero a seconda dei desideri comuni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves per svolgere il suo emendamento.

Chiaves. Il mio emendamento è molto semplice, ma prima di svolgerlo debbo fare una protesta.

Io sento sempre a parlare di coloro i quali hanno presentato degli emendamenti alla legge come se fossero oppositori.

A chi è venuto in mente di credere che perchè uno vuol rendere meno imperfetta questa legge e vuole emendarla in modo da toglierle quei difetti per cui potrebb'essere censurata sia un oppositore alla legge?

Ond'è che, da quanto veggo, si è con disfavore (e con disfavore non sempre taciuto) ascoltati dai sostenitori di questo disegno di legge. Io credo che non vi sia nessuno in quest'Aula che desideri più di me che questa legge entri in porto. So quali sono le ragioni dei tempi e dell'agricoltura, quali i precedenti che consigliano ed esigono che questa legge entri in porto, e quindi non so perchè dovrò essere confuso fra coloro i quali cercano d'impedire che questa legge sia approvata (*No! no!*).

Le mie opinioni le dico schiette; desidero che questa legge sia approvata, e desidero che lo sia nel miglior modo possibile.

Ond'è che se in questa legge vi sono delle ingiustizie, e se ai miei occhi ve ne sono delle flagranti, io prego la Camera di rimuoverle perchè non do-

vete credere che per la fretta si possa approvare più facilmente.

Quando voi avrete tolto l'errore e l'ingiustizia vedrete approvata questa legge che forse un'ora prima avreste veduta respinta!

Signori, io propongo che l'ultimo inciso dell'articolo 1 sia discusso insieme con l'articolo 3. E perchè? Perchè quest'ultimo capoverso riflette il caso di commutazione delle decime o di affrancamento delle decime e sarebbe bene che tutto ciò che ha tratto a questa commutazione, alla costituzione di questo canone, od a questo affrancamento si discutesse tutto nello stesso articolo.

Dirò poi che la proposta che io vorrei fare all'articolo 3, perchè naturalmente l'importanza di questa proposta è quella che motiva il mio emendamento all'articolo 1, sarebbe per impedire che a spese del Fondo pel culto venisse fatto ciò che già fu detto in questa discussione, un regalo a quei proprietari sui beni dei quali gravitano decime ecclesiastiche che verrebbero soppresse.

Io ho visto nella relazione, e l'ho udito poi ripetere ieri dall'onorevole ministro, che della giustizia di questa proposta dobbiamo renderci ragione. Scusi l'onorevole relatore, scusi l'onorevole ministro, ma la ragione che questo sia giusto non ci si è data. Qui, naturalmente, non poteva non balzare agli occhi questo: che si trattava di accordare gratuitamente a questi proprietari il maggior valore delle loro terre. Ma in corrispettivo di che? Il minor valore lo subivano a causa delle decime, ed era la decima un peso pur costituito dalla legge, un peso che gravava su questi beni come qualunque peso stabilito dalla legge. Non so perchè questo onere, perchè si chiamava *decima*, questo peso debba ora, senza compenso, addossarsi al Fondo per il culto, che è un istituto che riceve i suoi fondi dallo Stato; perchè, quantunque esso amministri i beni delle corporazioni religiose, pur tuttavia questi beni appartengono allo Stato, e se lo Stato ne fa assegnamento al Fondo del culto, non è meno, perciò, danaro dello Stato, e quindi dei contribuenti, quello di cui si compone.

Ora, dunque, non so perchè questo maggior valore, che si dà alle terre di questi proprietari, debba esser pagato dagli altri contribuenti italiani, e quelli non abbiano che a gratuitamente goderne.

Non mi si disse nulla per capacitarmi di ciò.

L'onorevole ministro disse: in Francia al tempo della Costituente, nel 1789, hanno fatto così.

Ma, mio Dio! sarà, è certo anzi, che fu fatto così. Sieyès aveva fatto una proposta contraria, ma fu respinta.

Io sono pieno di ammirazione per quel grande avvenimento che fu la rivoluzione francese, e per tutto quello che di grande e di utile ne seguì. Ma è passato un secolo, signori, e si è progredito in molte cose, anche nelle rivoluzioni, onorevole ministro; e, per esempio, la rivoluzione italiana si è fatta molto meglio della rivoluzione francese (*Benissimo!*).

Capisce bene che non bisogna fermarsi là, e sotto il prestigio di una data, di un nome, fermarsi e non andar oltre.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Le abbiamo dette le ragioni; le ripeteremo se occorre.

Chiaves. E ciò che è succeduto nella rivoluzione italiana, non so se sia stato esattamente riferito dal relatore. Già ne parlò l'onorevole Cambray Digny, per la Toscana. Io posso dire del Piemonte dove le leggi, che ivi si fecero, non furono mica leggi di condono di decime, senza corrispettivo, furono leggi di affrancamento. Ma lo stesso prodittatore in Sicilia, nel 1861, non fece mica una legge di elargizione, fece una legge di affrancamento.

Tutte queste cose vogliono essere tenute in conto, perchè è la giustizia che lo esige.

L'onorevole Penserini diceva: voi parlate di consolidazione di queste decime nei trapassi degli stabili; ma come? è una fisima, è un'illusione, perchè queste decime riflettono i coloni.

Prima di tutto, la decima per lo più è prediale, ma quando pure dovesse riferirsi soltanto alla persona del colono, crede ella, onorevole Penserini, che quando il colono va sopra uno stabile colpito da decima, abbia le stesse condizioni del colono, che andasse sopra un terreno non colpito da decima?

Mi perdoni, ma tutti quanti siamo proprietari, ricordiamo che, quando si trattò della tassa del macinato, dovemmo cambiare ai nostri coloni le condizioni, appunto perchè erano soggetti a quella tassa. Ma questo è evidente.

Ho udito dall'onorevole ministro dirmi, ieri: ma, che mi parlate di consolidazione, o d'altro? Qui si tratta della abolizione di una imposta; e quando mai si sono stabiliti dei compensi per tale abolizione? Si abolisce, e tutto è fatto. Onorevole ministro, guardi bene a quel che si fa! Quando si abolisce una imposta, non c'è più nessuno che abbia diritto di andarla a chiedere; ma, quando si abolisce una decima, e si mantiene nell'investito il diritto di conseguire qual-

che cosa, evidentemente, non si abolisce, ma si commuta. Vuol dire che si commuta la decima in ciò che l'investito avrà dal Fondo pel culto. Quindi, non siamo, nè punto, nè poco, nella abolizione pura e semplice di una imposta.

E poi, o signori, quante leggi non abbiamo fatte noi qui di abolizione di quei diritti che non avevano più ragione d'essere, nè secondo i tempi, nè secondo i precedenti, nè secondo l'armonia della nostra legislazione e che le necessità dell'agricoltura richiedono? Abolizione di servitù di pascere; abolizione di servitù di erbatico; abolizione di servitù di legnatico, ecc. Abbiamo ancora sott'occhi adesso una bellissima relazione del nostro collega Zucconi, sopra abolizioni di diritti di questo genere. Ma credete voi che, perchè questi diritti sono contrari ai tempi, sono contrari ai precedenti, contrari all'agricoltura, che i proprietari non facciano che goderne, senza corrispettivo di sorta? Abbiamo forse statuito così con le nostre deliberazioni? No; si paga un canone, in ciascuno di questi casi. O perchè mo' non si dovrà esigere un canone dai proprietari i quali conseguono un maggior valore, immediatamente, delle loro terre, sol perchè questa è abolizione di decime?

Io, quindi, pregherei la Camera, di voler rimandare questo ultimo capoverso della legge all'articolo 3.

Ivi domanderei che venisse questa decima commutata in un canone fisso da pagarsi al Fondo pel culto. Vedo che l'onorevole Bonghi propone in un suo emendamento che questo canone sia ridotto alla metà del valore della decima che ora si esige. Sia pure; io mi accosterei anche a questa proposta dell'onorevole Bonghi; ma diamo, in nome di Dio, un carattere di giustizia a questa disposizione di legge; non si dica che adoperiamo i danari dei contribuenti, che sono pure anche quelli che costituiscono gli assegnamenti al Fondo pel culto, per procurare un materiale vantaggio a proprietari, senza corrispettivo.

Ecco le ragioni della mia proposta. Facciamo che passi questa legge perchè se non si fa qualche cosa in questo senso, io vi dico che la legge è in pericolo. Io la voterò egualmente, se volete saperlo, perchè di decime non ne voglio più in nessuna parte del regno, ma mi rincrescerà, e molto, di votare una legge così imperfetta. E per quanto in Francia siasi votata nel 1789, non mi persuado che ciò basti a farla votare tale e quale in Italia nel 1887.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo per isvolgere il suo emendamento.

Gallo Io non entrerò nella discussione dell'articolo 1°, perchè mi pare che sia stata abbastanza estesa.

Soltanto perchè la soppressione dell'ultimo capoverso, domandata dall'onorevole Chimirri, è stata originariamente da me proposta, ed accettata poi dall'onorevole ministro e dalla Commissione, io mi credo nel debito di dire qualche parola di difesa.

L'onorevole Bonghi, prima dell'onorevole Chimirri, l'aveva definita un'enormità; l'onorevole Chimirri la definì un'ingiustizia addirittura.

Io, a dire la verità, non credo che questa povera aggiunta sia degna di tutte queste accuse. È tanto innocente che non valeva la pena di trattarla in questo modo. Eppoi io debbo dichiarare che quest'aggiunta non è mia; io l'ho tolta di peso dai disegni di legge precedentemente presentati e studiati.

Quest'aggiunta era nel disegno di legge presentato nel 1883 dall'onorevole Zanardelli, precisamente quello sul quale riferì l'onorevole Rinaldi in nome d'una Commissione della quale io facevo parte. Io non ho fatto altro che riprodurre quella disposizione come aggiunta dell'articolo primo dell'attuale disegno di legge.

Ma vediamo se veramente quest'aggiunta può produrre tutti quei danni che l'onorevole Chimirri ha previsto. A me pare schiettamente che no.

Allorquando l'onorevole Chimirri ha trovato che in quest'aggiunta è detto che vengono abolite anche le decime convenzionalmente e giudizialmente riconosciute, egli ha guardata, mi pare, la questione da un punto di vista unilaterale; non l'ha guardata da un profilo complesso da cui si dovrebbe guardare per risolverla meglio ed adeguatamente.

L'onorevole Chimirri crede che le decime ecclesiastiche possano risultare da contratto; se egli crede così, allora deve credere di conseguenza che queste decime vengono abolite anche senza questa aggiunta. Se egli per convenzione intende un contratto qualsiasi di costituzione di decima ecclesiastica, colpita dalla prima parte dell'articolo primo, ma si dica o non si dica convenzionalmente riconosciuta, la decima è abolita; se siamo nel caso di questa prima proposizione del dilemma, il suo ragionamento cade completamente. Se poi crede invece che questa parola convenzionalmente possa alludere ad una possibile transazione avvenuta dopo sentenza del magistrato, (e questo era il significato che il proponente ministro nel 1883 ed io, che ho riprodotta oggi quest'ag-

giunta, assegnavamo alla parola convenzionalmente) non è possibile che questa convenzione si riferisca ad un contratto originario di costituzione di decima, perchè altrimenti sarebbe inutile, sarebbe superflua; tanto l'abolizione è decretata sempre.

La convenzione noi non la intendiamo che come transazione in seguito alla sentenza del magistrato e a proposito di sentenza di magistrato.

Mi permetta l'onorevole Chimirri che io contrapponga qualche considerazione alle sue. Egli non si è reso ragione, come è avvenuto spessissimo in questa Camera, delle diverse condizioni nelle varie regioni d'Italia in ordine alle decime, dei diversi tipi, delle diverse specie di decime e direi quasi della differenza di legislazione in tutte le diverse distinzioni di decime.

Io ho proposto quest'aggiunta e sono partito dal concetto che in Sicilia, in applicazione del decreto prodittatoriale del 1860 che aboliva le decime personali e che commutava le decime dovute ai corpi ecclesiastici, sentenze di magistrati avevano dichiarato che le decime ecclesiastiche in Sicilia erano reali e non personali e perciò non si doveano intendere abolite ma solo commutate in denaro, di guisa che non ostante il decreto prodittatoriale, le decime continuarono a pagarsi. Orbene se queste decime sono state riconosciute giudiziariamente come ecclesiastiche, precisamente quelle che vengono abolite nella prima parte dell'articolo 1°, come è possibile che solo perchè fu fatto un litigio, solo perchè, non già che fu attribuito un diritto, ma fu solamente riconosciuto in omaggio ad una legislazione vigente, non debbano essere abolite le decime medesime? Noi avremo questo sconcio: che chi ha avuto una sentenza contraria del magistrato, credendo che il decreto prodittatoriale del 1860 dovesse essere applicato a tutte le decime ecclesiastiche anche reali, dovrà pagare; chi invece non ha litigato, e non ha una sentenza di magistrato, non pagherà. Onde è che voi punite la diligenza, e premiate la negligenza.

Voi create una posizione diversa tra debitore e debitore, secondo che si sia fatto o no litigio tra decimatario e decimante. Ma questa è l'enormità, è l'ingiustizia, che evidentemente risulterebbe dall'applicazione dell'aggiunta da me proposta.

E poi considerate bene, onorevoli signori, quale sarebbe l'effetto dell'eliminazione di questa aggiunta. L'effetto sarebbe questo.

In Sicilia le decime nel 1860 non si sono abolite, appunto perchè l'abolizione si limitò alle personali. Si credette però che fossero abolite, e si litigò per ottenere il riconoscimento dell'abolizione.

Questo riconoscimento dell'abolizione fu negato dal magistrato. Ci furono dei debitori che credettero che il decreto prodittatoriale le avesse abolite, e le impugnarono per questo, ma ottennero sentenze contrarie dal magistrato. Questi debitori sono costretti a pagare; invece quelli che interpretarono il decreto prodittatoriale in altro modo, costoro non dovranno pagare. Creerete quindi una condizione diversa, anzi dirò opposta tra quelli che hanno litigato e quelli che non hanno litigato.

Dirò un'ultima parola sulle prestazioni pecuniarie. L'onorevole Chimirri dovrebbe considerare che il decreto prodittatoriale del 1860 stabiliva la conversione delle decime, e precisamente delle decime ecclesiastiche, e questa conversione non risulta da contratti, ma da ordinanze, da sentenze delle Commissioni stabilite nei capoluoghi di provincia.

Ora, se queste conversioni, che non sono state fatte in regola, dovessero essere conservate, si troverebbe anche questo sconcio, che là dove le decime furono convertite in denaro, dovranno essere pagate, là dove non furono convertite per disposizione legislativa, non dovrebbero essere pagate. Ma sarebbe anche questa una enormità, sarebbe anche questa una ingiustizia.

Ho finito. Ho inteso solamente dimostrare questo, che quest'aggiunta non tocca in alcun modo il diritto costituito delle parti per mezzo dei contratti.

Se contratti precedenti al 1860 esistono, allora esiste l'abolizione, sempre in virtù della prima parte dell'articolo 1; se contratti posteriori esistono, non possono essere che in conseguenza di sentenze e di transazioni.

In quanto poi ai giudicati, questi furono dati regolarmente in applicazione della legge allora esistente; ma oggi, coll'intervento di una nuova legge che dichiara abolite le decime perchè illegittime, non puossi conservare autorità ai giudicati relativi a queste decime illegittime. In quanto alle conversioni, tutto si limita alla esecuzione del decreto del 1860 in Sicilia, il quale stabiliva la conversione da farsi da Commissioni apposite, che vennero create in ogni capoluogo di provincia ed all'annullamento di qualche contratto che contiene l'affrancazione della natura ecclesiastica della decima convertendola in danaro.

Quindi voglio augurarmi che la Camera accetterà la mia aggiunta, che fu precedentemente

accolta dalla Commissione e dall'onorevole ministro guardasigilli. (*Bene!*)

Presidente. Vi è un'ultima proposta dell'onorevole Pavesi, il quale propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte.

La Commissione intende esprimere il suo avviso su questi emendamenti?

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io capisco l'impazienza della Camera, poichè, come osservava l'onorevole Comin, siamo ai 2 di luglio.

Sarò quindi assai breve nel rispondere ai vari oratori, i quali hanno proposto emendamenti. Ond'è che non dirò nulla del mio nel rispondere all'onorevole mio amico Chimirri, il quale fece appello alla mia giustizia, perchè io avessi ad accettare il suo emendamento; non dirò nulla del mio, perchè ha già anticipatamente risposto l'onorevole Rinaldi, ed altre ragioni contro quell'emendamento ha addotte l'onorevole Gallo.

Per mostrare tuttavia all'onorevole Chimirri come io intenda usargli quella deferenza che è dovuta al suo ingegno ed al suo valore, voglio ricorrere alle parole che, per dar ragione dell'inciso da lui combattuto, scriveva nella sua Relazione l'onorevole Mancini, poichè mi sembra che quelle parole debbano persuaderlo: " Siccome le convenzioni od i giudicati, che abbiano mantenuto o regolato l'obbligo del pagamento delle decime sacramentali finchè la loro riscossione era un diritto guarentito dalla legge, nulla possono aggiungere all'indole giuridica essenziale dell'istituto, e perciò come titoli famulativi e pedissequi cadono e perdono vigore a fronte di una legge che dichiara un tale diritto insussistente e fa venire meno ogni *causa debendi,* si è aggiunta la disposizione che quando anche le decime di natura sacramentale si trovassero convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria, tuttavia l'abolizione debba produrre il suo effetto. "

Vengo ora agli emendamenti che furono proposti dall'onorevole Bonghi.

Egli vorrebbe omettere nel primo articolo della Commissione quell'inciso ove è detto " le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per gli altri servizi spirituali ai vescovi. "

A me pare che questa eliminazione sia assolutamente inammissibile poichè in tal caso noi confonderemmo evidentemente colle decime sacramentali le decime dominicali dovute alla Chiesa od ai ministri del culto quale corrispettivo di concessioni di dominio, mentre intendiamo rispettare le decime dominicali, anche se dovute alla Chiesa ed ai ministri del culto.

L'onorevole Chiaves disse alla sua volta: trasportate l'ultimo capoverso dell'articolo 1 all'articolo 3. Ma, per quanto grande sia la mia deferenza verso l'onorevole Chiaves, io non posso accettare la sua proposta per due ragioni; l'una d'ordine e l'altra di merito.

La prima, quella si è che nell'ordine, nella struttura, nella economia della legge l'articolo 1 ed il 2 si occupano delle decime ecclesiastiche o sacramentali, e quindi in quegli articoli noi dobbiamo regolare per intero questa materia e rimandare all'articolo 3 quanto concerne le decime dominicali.

Non potrei in secondo luogo, dicevo, accettare la proposta Chiaves per una ragione di merito; imperocchè, se noi, per quelle ragioni di equità, e di riguardo alle posizioni acquisite delle quali ho parlato ieri, differiamo l'abolizione rispettando il possesso degli odierni investiti, tuttavia vogliamo la conversione immediata delle decime stesse in canone fisso; ed è questo il concetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, concetto cui non possiamo rinunciare.

Ma poichè l'onorevole Chiaves, per giusto studio di brevità e di semplicità, ha anticipato e trasportata a questo punto la questione cui dà luogo l'emendamento ch'egli ha proposto all'articolo 3, io parlerò ora anche di tale emendamento.

Ma dimenticavo che prima debbo occuparmi di un emendamento dell'onorevole Bonghi. Egli sosteneva ieri che tutta la somma corrispondente a quella delle decime abolite si dovrebbe mettere a carico del Fondo per il culto, ed oggi sostiene che di quella somma dobbiamo a carico del Fondo per il culto metterne solo una metà.

Ebbene, queste proposte dell'onorevole Bonghi mi sembrano in assoluta, in flagrante contradizione con tutto il suo discorso di ieri.

Ieri infatti che cosa temeva l'onorevole Bonghi? Che il Fondo pel culto non potesse per avventura sostenere il peso delle congrue e m'imputava di non aver dimostrato abbastanza che quel Fondo abbia i mezzi di sostenere gli oneri che noi gli addosseremmo. Ora, gli oneri che noi proponiamo di mettere a carico del Fondo pel culto, sono di gran lunga minori di quelli che sono proposti nel predetto emendamento di lui.

Bonghi. Chiedo di parlare. (*Oh! oh!*)

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Infatti noi proponiamo che si compensino le decime con supplementi di congrua sino a lire 6000 per i vescovi, e sino a lire 800 per i parroci; mentre

l'onorevole Bonghi propone che il Fondo per il culto paghi, ad esempio, anche 50,000 lire ad un vescovo o ad un parroco, se tanto essi percepissero attualmente per decime.

Conseguentemente, se io sono pienamente tranquillo rispetto al peso che deriverebbe dal nostro disegno di legge, mi lasci dire l'onorevole Bonghi che non lo sarei altrettanto se si accettasse la sua proposta.

L'onorevole Bonghi diceva ieri, ed in parte gli fece eco oggi nel suo semplice ed elegante discorso l'onorevole Cambray-Digny: Voi avete affermato che il Fondo per il culto è in grado di sopportare questo nuovo carico, ma non l'avete dimostrato.

A me pareva invero di avere esposte ampie e precise circostanze che poteano tener luogo di una categorica dimostrazione.

Oggi, se vuole, aggiungerò un linguaggio ancor più categorico: quello delle cifre.

Come l'onorevole Bonghi sa assai bene, il patrimonio così detto regolare del Fondo pel culto non serve alle congrue, ma, dopo aver fatto fronte agli oneri inerenti ai beni ed alle pensioni dovute ai monaci, si deve dividere dandone tre quarti allo Stato ed un quarto ai comuni; alle congrue deve sodisfare il patrimonio del clero secolare.

Ora, per quanto riguarda questo patrimonio, l'onorevole Bonghi non ha che ad aprire l'ultima delle Relazioni della Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto e ne troverà l'importo.

Trattasi di 155 milioni d'attivo. Detratti 10 milioni circa di pesi inerenti al patrimonio medesimo, detratta la somma capitale corrispondente ai pesi imposti al Fondo pel culto dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, gli rimangono 25 milioni: aggiunti circa 3 milioni del patrimonio misto di secolare e regolare, si hanno in complesso oltre 28 milioni, la rendita, dei quali, circa un milione e mezzo, se non potrebbe per avventura sopperire ai pesi che sarebbero portati dall'emendamento dell'onorevole Bonghi, sopperisce certamente ai pesi dipendenti dalle nostre proposte. Ve lo provano indirettamente le parole stesse dell'onorevole Cambray-Digny, il quale ha detto che quanto alla Toscana per i supplementi di congrua bastarono lire 92,000.

Ritornando all'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Chiaves, egli è evidente che, siccome esso pure ammette l'abolizione completa delle decime sacramentali, ed il nostro sistema medesimo di compenso pel clero, chiedendo soltanto che gli sgravati ne paghino il corrispettivo al Fondo pel culto, così io, che alla amministrazione del Fondo pel culto sono preposto, dovrei più di ogni altro fare buon viso alla proposta dell'onorevole Chiaves, la quale aumenterebbe ragguardevolmente i redditi del Fondo pel culto, ed accettare di buon grado quel regalo veramente prezioso.

Nullameno m'è d'uopo dire che non lo posso accettare.

In primo luogo, infatti, dopo che ieri la Camera, approvando l'ordine del giorno dell'onorevole Gallo, ha deliberato a fortissima maggioranza di passare alla discussione del disegno di legge sulle decime adottando le massime in esso contenute, mi sembra che, accettando le proposte dell'onorevole Chiaves io andrei contro il voto stesso della Camera, poichè parmi vero e certo quello che diceva l'onorevole Panserini, con la sua coscienza e con la sua veggenza di magistrato, che sarebbe assolutamente un'altra legge che si verrebbe a fare, quando nel medesimo tempo si togliessero e si mantenessero le decime.

Ma, indipendentemente da ciò, per quanto mi stiano a cuore gli interessi del Fondo per il culto, mi sta a cuore la giustizia anzitutto, e credo che il primo requisito della giustizia sia l'uguaglianza.

Ora, dato anche, come dissi ieri, che tale abolizione dietro riscatto fosse stata ammissibile *a priori*, a caso vergine, non lo è più dopo che in Italia abbiamo in questa materia un *jus receptum*, un *jus constitutum* cosicchè è proprio il caso di dire: *Hoc jure utimur*.

In tutte le provincie d'Italia in cui furono abolite le decime, lo furono senza obbligare gli sgravati ad un correspettivo; e sarebbe la più stridente delle inuguaglianze l'obbligare invece ad un correspettivo i contribuenti di quelle provincie, in cui le decime si abolirebbero oggi. Senza riscatto e corrispettivo avvenne l'abolizione nelle provincie napoletane nel 1759, nel 1772, nel 1818, nel 1841; e nel medesimo modo avvenne quella del Farini nel 1861. Senza corrispettivo di riscatto avvennero pure le abolizioni decretate dal granduca Pietro Leopoldo nel 1783 e dal Ricasoli nel 1860; ed anche l'onorevole Cambray Digny il quale disse che in Toscana le decime erano poche, non ha potuto contradire che siano state abolite senza correspettivo. Nello stesso modo ebbero luogo le abolizioni umbra e sicula.

Ma in un senso più imperioso ancora questo *jus constitutum* s'impone alla giustizia della Camera, perchè, anche nelle Marche il principio di questa abolizione era stato già stabilito dal decreto Valerio del 24 ottobre 1860, ed erasi istituita

una Commissione il cui mandato precipuo era di determinare la congrua da corrispondere ai parroci tenendo conto della perdita che avrebbero patito per la divisata abolizione delle decime.

Mi permetta, poi, l'onorevole Chiaves di osservare che, nel senso almeno in cui io comprendo la decima, non troverei praticamente applicabile il suo emendamento. Esso dice: " Le decime o prestazioni *costituite sopra beni stabili fra quelli contemplati nell'articolo primo*, dovranno commutarsi in annuo canone in danaro a favore del Fondo per il culto. "

Ora, io ho già detto ieri e ripeto oggi che tra le decime contemplate nell'articolo primo del disegno di legge non credo ve ne siano *di costituite sopra beni stabili*.

Anche quelle decime che i canonisti chiamano prediali sono dovute sui frutti e non sul fondo, ossia sui beni. Io potrei, e non lo faccio perchè non voglio abusare della pazienza della Camera, citare in proposito il Pertile, la cui dottrina intorno alle decime ho qui sott'occhi, e la cui autorità è grandissima non solo perchè insigne professore di diritto canonico, ma perchè scriveva in quelle provincie nelle quali le decime sono più estese. Ebbene, l'abate Pertile scrive che le decime sacramentali non sono mai costituite su beni, ma sempre su frutti.

Quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves sarebbe, a mio credere, di impossibile applicazione.

Del resto, la dottrina del Pertile è quella stessa che professa l'autorevolissimo Walter. Anch'esso accenna alla distinzione delle decime in reali e personali, distinzione che ieri l'onorevole Benghi mi imputava di dimenticare, ed avverte che le reali costituiscono un onere sul prodotto del suolo e degli animali, mentre le personali pesavano sui guadagni ottenuti per mezzo della industria; ma dichiara che queste ultime sono cadute dovunque in completa desuetudine.

Vengo ora al movente principale dell'emendamento dell'onorevole Chiaves: al tanto strombazzato regalo ai proprietari, anzi ai grandi proprietari, essendosi perfino voluto dar a credere che siavi qualche grande proprietario cui si regalerebbero quarantamila lire all'anno.

Potrei cominciar a dire che trattasi di particolari, di modalità della legge d'abolizione, e che il volere, per differenza di sistema nelle modalità o per gli inconvenienti eventuali che taluna di queste modalità possano produrre, contrastare l'abolizione, mi pare, in un argomento così complicato, un vero non senso.

Su queste modalità dell'abolizione, per trovarne di tali che sfuggano ad ogni critica, potremmo discutere cent'anni, e non riusciremmo ad intenderci.

Nel Veneto, si è scritto forse più che in qualunque altra provincia, durante gli ultimi trenta anni, intorno all'abolizione delle decime, cominciando dal Tommasoni e da Valentino Pasini e venendo fino al Collotta.

Ma, mentre tutti questi scrittori sono completamente concordi nella necessità della abolizione delle decime, tutti sono discordi nel modo dell'abolizione medesima.

Vede adunque l'amico Chiaves che se egli, perchè si votasse la legge, volesse trovar modo di metterci prima tutti d'accordo sulle modalità la cosa diventerebbe assolutamente impossibile.

Quanto all'onorevole Turbiglio, che fece egli ieri, in ultima analisi, nel suo sottile ed acuto discorso? Cercò di dimostrare i grandi e numerosi inconvenienti che si potrebbero manifestare nell'applicazione della presente legge. Ora, se anche questi inconvenienti sussistessero, data un'altra soluzione, sia l'onorevole Turbiglio, sia gli altri oppositori della abolizione non mancherebbero certo di trovare altri inconvenienti. Se non che è proprio il caso di ripetere che il mettere innanzi degli inconvenienti non significa certo sciogliere i problemi.

Non vi è legge che trasformi diritti secolari, la quale non dia luogo a difficoltà; e se il legislatore dovesse aver paura di tali difficoltà non avrebbe mai luogo alcuna riforma.

A quante difficoltà non diede luogo l'abolizione de' feudi e de' fedecommessi! Quanti regali non contenevano! A quante liti non diedero luogo!

Io vorrei aver tempo e potrei facilmente dimostrare gli inconvenienti che avverrebbero con la soluzione accennata dall'onorevole Turbiglio e proposta dall'onorevole Chiaves.

Quanto poi al preteso inconveniente del regalo ai proprietarii, io vi domando in che cosa consisterebbe l'abolizione se non si sollevassero i contribuenti; in tal caso tant'è che si continui a pagare al parroco od al vescovo, anzichè al Fondo pel culto, perchè questo alla sua volta paghi poi vescovi e parroci. Almeno si eviterebbe il circolo vizioso e il sospetto di scopo fiscale. Io non ho mai visto abolizione senza sollievo di contribuenti.

Ma i contribuenti, si disse, sono i proprietarii, e si è parlato anzi di grandi proprietari; come se non fossero i piccoli proprietarii, ed in numero di gran lunga maggiore, quelli sui quali, come fu di-

mostrato in un recente ed ottimo lavoro pubblicato nella *Nuova Antologia*, cade, nelle provincie ancora gravate dalla decima ecclesiastica, una imposta fondiaria che agguaglia quella dovuta allo Stato, alle provincie ed ai comuni, presi insieme!

E notisi da ultimo che è ben lungi dall'esser vero che la decima aggravi soltanto i proprietari, o principalmente i proprietari.

Ciò che abilmente dagli oppositori si tace, è che la decima, appunto perchè, come dimostrai, non cade sul fondo ma sui frutti, colpisce per una buona parte il colono parziario, il coltivatore della terra, il contadino. Come si percepisce la decima? Un covone su dieci covoni al tempo della messe, un filare di viti su dieci filari al tempo della vendemmia. Ora in questo covone, in questo filare non è forse compresa anche la parte del contadino?

Questi furono i motivi che determinarono il legislatore in tutti i paesi. Mi basterà accennare le considerazioni che precedono il decreto Valerio, che ho già citato, per l'abolizione delle decime nelle Marche:

" Considerando, esso dice, che le decime e simiglianti prestazioni a favore dei parrochi e altri ministri del culto cattolico, sono ingiuste e gravi a tutti ed in ispecie alla classe benemerita dei contadini. "

Quindi è che il parlare di proprietari, di grandi proprietari a questo proposito, mi pare equivalga veramente al cercar di produrre un grandissimo equivoco.

L'onorevole Chiaves oggi e ieri l'onorevole Turbiglio procurarono di toglier peso all'argomento dedotto dalle deliberazioni della Costituente francese, che abolì le decime e le abolì nel medesimo modo che poi ha seguito il legislatore italiano.

A tal proposito, que' miei onorevoli colleghi mi lascino dire che proprio *nil sub sole novi.*

Quei precisi argomenti di regalo ai proprietari che abbiamo uditi ieri eloquentemente esposti dall'onorevole Turbiglio, ed oggi non meno eloquentemente dall'onorevole Chiaves, con una dialettica di cui la loro non può esser maggiore e con autorità grande ed incontrastata, erano stati svolti in quella Assemblea, già ieri l'ho accennato, dall'abate Sieyes. E l'assemblea, dopo averli profondamente discussi, a grande maggioranza li respinse.

Io ne dissi pure i motivi; poichè non è esatto quanto ha asserito l'onorevole Chiaves, che io mi sia limitato a citare questi precedenti e queste autorità; io ho esposto anche le ragioni per cui nell'Assemblea prevalse il concetto opposto a quello dell'abate Sieyes.

L'onorevole Turbiglio, ciò non ostante, diceva di credere che le disposizioni del presente disegno di legge non siano conformi ad una sana democrazia. Noi, onorevole Turbiglio, che abbiamo sempre procurato nella nostra vita di seguire i dettami di una sana democrazia, ci domandiamo se veramente quelle disposizioni a cui Ella e l'onorevole Chiaves hanno accennato, quelle deliberazioni della grande Assemblea, sieno venute meno a tali dettami. Se io guardo ai giudizi della storia trovo il contrario. Non citerò l'opinione di Thiers, che mi potrebbero rispondere non essere abbastanza democratico; citerò quella di uno storico che porta un nome indubbiamente caro alla democrazia, cioè del Michelet. Parlando della risoluzione della Costituente che concerne l'abolizione delle decime, egli scrive quanto segue: " Sieyes faceva valere abilmente, (quanto abilmente lo fecero valere l'onorevole Turbiglio e l'onorevole Chiaves) che in ogni caso la decima non doveva profittare ai proprietari attuali, i quali avevano comperato con conoscenza di causa, cioè con previsione e sotto deduzione delle decime. Sarebbe, diceva egli, far loro un regalo di 70 milioni di rendita (la decima ne valeva più che 130, poichè l'altra metà era del contadino). Ma il " darla ai proprietari era una misura, conchiude lo storico, eminentemente politica, era un impegnare per sempre il più saldo elemento popolare, il coltivatore, nella causa della rivoluzione. " (Bravo! *a sinistra*)

Bonghi. Ah! ecco!... (*Ilarità*).

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Quindi non credo che nemmeno questa accusa, di essere antidemocratico fatta al disegno di legge abbia alcun fondamento.

Se poi quelli che ridono dell'opinione di Michelet, e quindi, all'opposto dell'onorevole Turbiglio, credono troppo democratico il disegno di legge, vogliono che legga loro l'opinione di Thiers e di altri storici più conservatori, sono a loro disposizione. Ma siccome l'obbietto fattoci dall'onorevole Turbiglio era che noi venissimo meno ai precetti di una sana democrazia, ho voluto rispondere anche a questo argomento.

Per tutti questi motivi, io dichiaro di non potere accettare gli emendamenti degli onorevoli Chimirri, Bonghi e Chiaves (Bravo! Benissimo! *a sinistra*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Verremo ai voti. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi.

La Camera dunque ha inteso che l'onorevole Bonghi propone diversi emendamenti all'articolo primo. Prima di tutto un emendamento, col quale si sostituisce una formola diversa al primo capoverso dell'articolo; quindi due variazioni, una al secondo ed una al terzo capoverso.

L'onorevole Chimirri propone la soppressione nel primo capoverso di queste parole: " ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria. "

L'emendamento dell'onorevole Chimirri suona ad un dipresso come l'emendamento dell'onorevole Bonghi.

Chimirri. No.

Presidente. Non c'è altra differenza, se non che questa, che l'onorevole Bonghi sopprime altre parole, oltre quelle indicate dall'onorevole Chimirri.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Si associa a quello dell'onorevole Chimirri?

Bonghi. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Chimirri quanto al primo paragrafo.

Presidente. Sta bene; e le altre proposte le mantiene?

Bonghi. Sicuro.

Presidente. L'onorevole Chiaves propone che il terzo capoverso sia rimandato all'articolo 3.

L'onorevole Gallo mantiene il suo emendamento?

Gallo. Lo ritiro.

Presidente. Contro gli emendamenti che rimangono, l'onorevole Pavesi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri. Io credo che l'ordine del giorno dell'onorevole Pavesi non colpisca il mio emendamento.

Il diritto di votare per divisione non si può rifiutare; ed io propongo che si voti per divisione l'articolo, e che si metta in votazione la parte prima dell'articolo medesimo. Ora, su quella parte dell'articolo, non c'è che il mio emendamento, e quindi non si può contrapporre l'ordine del giorno puro e semplice come si è fatto.

Se si facesse così, allora tutti gli emendamenti di una legge andrebbero a monte.

Presidente. La divisione è di diritto. Se l'onorevole Chimirri propone alla Camera di votare per divisione, naturalmente la Camera non può ricusare questa proposta; perciò la proposta dell'onorevole Pavesi non potrebbe avere nessuna efficacia.

Onorevole Pavesi, ritira la sua proposta?

Pavesi. La ritiro

Presidente. Procederemo quindi per divisione.

Leggo il primo paragrafo dell'articolo concordato tra Commissione e Governo:

" Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione, ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria. "

L'onorevole Chimirri, d'accordo coll'onorevole Bonghi, propone l'abolizione dell'ultimo inciso: " ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute. "

Presidente. Metto a partito...

Basteris. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Siamo in votazione.

Basteris. Vorrei domandare la votazione per divisione dell'emendamento Chimirri, poichè esso comprende due maniere di prestazioni.

Presidente. Allora si procederà per divisione anche su quest'emendamento dell'onorevole Chimirri.

Metterò quindi a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Chimirri, che consiste nella soppressione delle parole: " ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute. "

Chi è d'avviso d'approvare quest'emendamento soppressivo, è pregato d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento non è ammesso*).

Metto a partito la seconda parte dell'emendamento, che consiste nella soppressione delle parole: " o convertite in prestazione pecuniaria. "

Chi è d'avviso d'approvare la soppressione di queste parole, è pregato di alzarsi.

(*La Camera non approva la soppressione*).

Metto ora a partito il primo capoverso dell'articolo come è stato concordato tra il Governo e la Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(*È approvato*).

Ora viene il secondo capoverso che leggo:

" Però i vescovi e i ministri del culto avendo individualmente cura d'anime, investiti di benefizi ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto. "

L'onorevole Bonghi ha proposto un emendamento a questo secondo capoverso ed è il seguente:

" Ai creditori delle decime o prestazioni di cui sopra sarà assegnata dal Fondo del culto una somma fissa annuale rispondente al valore della decima e prestazione abolita.

" Siffatto valore sarà ragguagliato alla media dell'ultimo decennio. "

Metto a partito quest'emendamento sostitutivo.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il secondo capoverso del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Ora viene il terzo capoverso dell'articolo 1°.

" Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'articolo 3 e seguenti della presente legge. "

L'onorevole Chiaves propone che questo capoverso sia rimandato alla discussione dell'articolo 3°; l'onorevole Bonghi invece ha un paragrafo sostitutivo a questo terzo capoverso.

Se non sarà approvata la proposta dell'onorevole Chiaves, porrò a partito quella dell'onorevole Bonghi.

Metto a partito la proposta di rimandare questo terzo capoverso all'articolo 3°.

(*Non è approvato*).

Leggo ora la proposta sostitutiva dell'onorevole Bonghi al terzo ed ultimo capoverso dell'articolo primo.

" I debitori delle decime soppresse pagheranno al Fondo del culto un canone equivalente alla metà del decimo in natura pagato da essi sinora alle persone o enti morali indicati nel § 1. "

(*Non è approvata*).

Pongo ora a partito l'articolo primo così come è stato proposto dalla Commissione e dal Ministero.

Lo rileggo:

" Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione, ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecunaria.

" Però i vescovi e ministri del culto avendo individualmente cura d'anime investiti di benefizi ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

" Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso con le formalità e norme stabilite nell'articolo 3 e seguenti della presente legge. "

(*È approvato*).

Veniamo all'articolo 2.

" Venendo a mancare per morte o per altra causa i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime nei limiti fissati dall'articolo precedente ai loro successori, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, le cui rendite detratte le decime più non raggiungono le somme anzidette, ritenuto che il supplemento non eccederà mai l'importo delle decime abolite.

" Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e

sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

" Nulla è innovato al disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma. "

Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Di Camporeale.

Voci. Non è presente.

Presidente. Allora viene la volta dell'onorevole Tittoni.

Voci. Non è presente.

Presidente. L'onorevole Fazio Enrico è presente?

Fazio Enrico. Sissignore.

Presidente. Ha facoltà di parlare per sostenere la sua proposta così concepita:

" Dal 1° gennaio 1888 in poi sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto l'adempimento di quegli oneri, che attualmente sono, circa le congrue parrocchiali e di supplemento di esse, a carico dei comuni delle provincie dell'ex regno delle Due Sicilie. "

Fazio Enrico. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non posso che ringraziarlo di aver accettato in massima la mia proposta; ed accetto a mia volta quella dell'onorevole ministro, secondo la quale alle prime parole: " dal 1° gennaio " si sostituiscono le seguenti: " dopo cinque anni dalla promulgazione della presente legge. "

Presidente. Sta bene.

Onorevole Bonghi, Ella ha un articolo sostitutivo.

Bonghi. Lo ritiro. (*Bene!*).

Presidente. Gli onorevoli Gallo, La Porta ed altri hanno presentato un articolo sostitutivo.

È presente l'onorevole Gallo?

(*Non è presente*).

L'onorevole La Porta?

(*Non è presente*).

L'onorevole Coffari è presente?

(*Non è presente*).

Allora viene l'emendamento dell'onorevole Rinaldi Antonio così espresso:

" I successori degli attuali ministri del culto aventi cura di anime, i cui assegnamenti, in seguito all'abolizione, non raggiungeranno la somma di lire 800 pei parroci, e di lire 6000 pei vescovi, avranno dritto ad un annuo supplemento a carico del Fondo per il culto, nella misura corrispondente all'ammontare delle decime abolite, ma senza mai eccedersi in complesso le somme predette.

" Nelle provincie, in cui il peso delle congrue ed assegnamenti in surrogazione delle decime è a carico dei comuni, il Fondo pel culto, dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituito ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 800 e di lire 6000. "

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Il mio emendamento ha due parti.

La prima è diretta a rendere più chiaro e preciso il dettato dell'articolo. Ma su questa io non insisto, e passo alla seconda parte.

Accettata questa dall'onorevole ministro, non può dar luogo a svolgimento. Però debbo rivolgergli una preghiera. Mentre io avevo proposto che la restituzione ai comuni delle provincie napoletane, cui principalmente si riferisce l'emendamento, dovesse succedere dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, l'onorevole ministro ha creduto di stabilire il termine di cinque anni.

Potrebbe avvenire che le condizioni del Fondo per il culto si facessero migliori prima del quinquennio e che si potesse più presto far luogo alla sostituzione nel debito dei comuni; prego perciò che si stabilisca che il Fondo per il culto debba sgravare i comuni *entro cinque anni.*

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io pregherei il mio amico Rinaldi di ritirare la sua proposta, giacchè si tratta in verità di una questione così piccola che non mette conto d'insistervi.

Presidente. L'onorevole Lazzarini ha proposto su questo articolo il seguente emendamento:

" Il sottoscritto propone che la prima parte dell'articolo 2 sia modificata come appresso:

" Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime *ed altre prestazioni* nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.*

" Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite. "

" Propone inoltre che la seconda e terza parte dell'articolo 2° costituiscano un separato articolo, che diverrebbe il 3°.

" Propone infine che la seconda parte dell'articolo 2°, là dove dice: *già abolite con precedenti leggi e decreti,* sia modificata nel modo seguente: *abolite con la presente legge, o con precedenti leggi e decreti.* "

Ha facoltà di svolgerlo.

Lazzarini. Dirò pochissime parole. La modificazione che io propongo è più di forma che di sostanza, perchè non si allontana dal concetto dell'onorevole ministro. Io ho creduto che alla prima parte dell'articolo 2 si dovessero aggiungere dopo le parole " riscossione delle decime " le parole " *ed altre prestazioni.* " (*Rumori e conversazioni da ogni parte della Camera*).

Presidente. Facciano silenzio, li prego; altrimenti è impossibile andare avanti.

Lazzarini. Io dunque ho creduto di aggiungere le parole " altre prestazioni, " giacchè altrimenti mancherebbe la perfetta correlazione fra l'articolo primo e l'articolo secondo.

La mancanza di quelle parole per la correttezza della legge mi sembrerebbe dannosa.

Inoltre in fondo alla prima parte dello stesso articolo io ho pensato che fosse opportuno là dove si richiama l'abolizione decretata con l'articolo primo, e si parla del supplemento ecc., fissare per la relativa liquidazione un'epoca in modo da non lasciare sempre aperta la via a nuove pretese. E così proporrei di aggiungere le parole: *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.*

Poi ho proposto che la seconda e terza parte dell'articolo secondo, le quali a mio avviso riguardano altra materia, costituiscano un separato articolo che diverrebbe il terzo; e nell'ultima parte di questo articolo a me sembrerebbe opportuno che dove si dice " già abolite con precedenti leggi e decreti " si dicesse " abolite con la presente legge, o con precedenti leggi o decreti " perchè credo atto di giustizia estendere il benefizio anche alle provincie nelle quali ora le decime vengono abolite.

Del resto mi rimetto interamente all'onorevole ministro ed alla Commissione: essi facciano quel conto che credono del mio emendamento.

Presidente. Onorevole Gallo, Ella ha presentato un'aggiunta all'articolo secondo; la mantiene?

Gallo. È stata compendiata nella compilazione della Commissione.

Presidente. Onde non insiste.

Prego però il ministro di dare il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Lazzarini.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io non voglio certo mostrarmi inflessibile a tutto ciò che può migliorare la forma della legge. Onde, sebbene non partecipi ai dubbi dell'onorevole Lazzarini, per maggiore chiarezza, accetto che si aggiungano le parole " *ed altre prestazioni* " e quelle " *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.* "

Non posso però accettare le altre modificazioni.

Presidente. Ha inteso, onorevole Lazzarini?

Lazzarini. Non insisto nelle altre modificazioni non accettate dall'onorevole ministro.

Presidente. E l'onorevole Rinaldi Antonio insiste nelle sue?

Rinaldi Antonio. Le ritiro.

Presidente. E l'onorevole Fazio?

Fazio. Le ritiro.

Presidente. Dunque, allora non essendoci altre proposte di emendamento a questo articolo 2°, lo pongo a partito con le modificazioni proposte dall'onorevole Lazzarini e accettate dall'onorevole ministro.

" Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime *ed altre prestazioni* nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, le cui rendite, detratte le decime, più non raggiungono le somme anzidette *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione,* ritenuto che il supplemento non eccederà mai l'importo delle decime abolite.

" Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

" Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammon-

tare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma. „

(*È approvato*).

“ Art. 3. Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro.

“ Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue. „

Su questo articolo è inscritto a parlare l'onorevole Di Camporeale, che ha presentato un emendamento.

(*Non è presente*).

S' intende allora che abbia ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni, che ne ha presentato un altro.

Tittoni. Dirò brevi parole, poichè questo articolo modificato come è dalla Commissione d'accordo col ministro non incontra più per parte mia l'opposizione che incontrava prima.

Tuttavia mi permetto di fare due semplici proposte che spero saranno accettate dal ministro e dalla Commissione.

La prima riguarda la commutazione delle prestazioni fondiarie. Dappoichè con questa legge si intende fare il vantaggio di coloro che pagano queste prestazioni, pare a me che miglior consiglio sia lasciar essi stessi giudici della opportunità di commutare o no le decime in danaro, invece di prescrivere obbligatoriamente la commutazione, che a taluno può convenire, ad altri no.

Nè vale il dire che può esser d'ostacolo il richiamo alla legge del 1879, imperocchè quella legge sarà applicata, quando coloro che pagano le decime, crederanno nel loro interesse di domandare l'affrancamento.

Un'altra osservazione voglio fare all'onorevole ministro ed alla Commissione al riguardo della tassa di ricchezza mobile per i canoni decimali volontari. Attualmente le prestazioni in natura, non sono colpite dalla tassa di ricchezza mobile. Avvenendo invece la commutazione in danaro, esse verrebbero ad esser colpite dalla tassa di ricchezze mobile; ossia da un aggravio, che oggi non pesa su di esse.

Per impedire quindi che una legge di sgravio serva a far pagare una nuova tassa, ho fatto mio l'emendamento dell'onorevole Di Belmonte, cioè che “ i canoni decimali provenienti da commutazioni di prestazioni in natura avvenute o da farsi in base alla presente legge non sono soggetti a tassa di ricchezza mobile. „

Presidente. Onorevole Franceschini?

Franceschini. Dopo l'emendamento concordato tra il ministro e la Commissione, e dopo le dichiarazioni fatte dal ministro io rinuncio a parlare.

Presidente. L'onorevole Di Camporeale aveva presentato un articolo sostitutivo.

(*Non è presente*).

S' intende ritirato.

L'onorevole Di Sant'Onofrio aveva pure proposto un emendamento.

Di Sant'Onofrio. Io l'aveva proposto perchè temeva che si potessero considerare come decime alcune prestazioni fondiarie che non hanno tale carattere, come sarebbero per esempio le mezzadrie perpetue che si rinvengono in diverse provincie del regno, ed in ispecie in quella di Messina, ma le esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro nel suo discorso respingono tale interpretazione ed accolgono la giurisprudenza francese, che esclude la mezzadria perpetua dalle prestazioni fondiarie contemplate dall'attuale disegno di legge. Io quindi non ho difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno, prendendo formale atto delle dichiarazioni anzidette, che cioè le mezzadrie perpetue sono escluse dal presente disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio aveva presentato un emendamento a questo articolo; lo mantiene o lo ritira?

Rinaldi Antonio. Avevo presentato un sotto-emendamento all'emendamento concordato tra Commissione e Governo; ma poichè l'onorevole ministro, nel suo splendido discorso, ha dichiarato di entrare perfettamente nell'ordine delle mie idee, intorno alla necessità di ridurre le prestazioni non oltre il decimo, ritiro il mio emendamento e lo sostituisco col seguente ordine del giorno:

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, col quale si determini in che misura si debba giustamente eseguire la conversione delle decime e terraggere perpetue domenicali, che superino il decimo del prodotto lordo. „

Presidente. L'onorevole Chiaves ha un emendamento. Lo mantiene, o lo ritira?

Chiaves. Il mio emendamento non ha più ragione di essere, dal momento che non fu accolta

la mia proposta fatta all'articolo primo, e però lo ritiro.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Risponderò brevemente agli onorevoli Tittoni e Rinaldi.

Mi duole di non potere accettare le due proposte, che furono fatte dall'onorevole Tittoni, l'una delle quali consiste nel sostituire alla parola *dovranno* la parola *potranno*, e l'altra tende ad introdurre nel disegno di legge una disposizione circa l'imposta di ricchezza mobile.

Quanto alla prima proposta, ho detto già ieri, parlando dell'emendamento dell'onorevole Di Camporeale, che, mentre accettava l'omissione delle parole concernenti la riduzione al decimo, non poteva accettare un cambiamento per il quale la commutazione cesserebbe di essere obbligatoria. E ne dissi le ragioni che non ripeterò. Aggiungerò solo che in tutte le provincie nelle quali più s'invoca questa commutazione, a voti unanimi si chiede che la commutazione sia universale, assoluta, obbligatoria.

Quanto alla proposta concernente l'imposta di ricchezza mobile io, anche a nome del ministro delle finanze, prego l'onorevole Tittoni di non fare entrare una disposizione d'indole esclusivamente finanziaria nella presente legge.

Rispetto all'ordine del giorno dell'onorevole Rinaldi, siccome concorda colle mie dichiarazioni di ieri, dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io domando al ministro se, ammettendo pure il *dovere* invece del *potere*, non convenga stabilire un termine, un periodo in cui la cosa debba esser fatta.

Mi meraviglio poi che l'onorevole ministro accetti l'ordine del giorno dell'onorevole Rinaldi. Così questa legge economica, che si è voluto far diventare giacobina, perde ancora il vantaggio di essere una legge fatta; poichè fin d'ora si annunzia nell'ordine del giorno dell'onorevole Rinaldi che sarà distrutta, e convertita in un principio opposto a quello che prevale nel disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagiuoli, *relatore*. Io debbo esprimere il concetto della Commissione intorno all'emendamento dell'onorevole Tittoni il quale vorrebbe in sostanza che fosse resa facoltativa la commutazione e non obbligatoria, come risulta dal testo dell'articolo in discussione. Ma l'onorevole Tittoni deve considerare che l'adozione del suo emendamento renderebbe necessario l'abbandono di tutto il resto della legge, perchè non si potrebbero più invocare, come s'invocano, e per la commutazione e per l'affrancamento, le norme e disposizioni delle leggi del 1873 e del 1878 per le decime ex-feudali, perchè in quelle leggi l'affrancazione è stata fondata su questo concetto, e l'adozione del suo emendamento toglie completamente e praticamente l'efficacia della legge che noi stiamo discutendo e che dobbiamo votare. Quindi, considerando ciò, io prego lo stesso onorevole Tittoni, il quale credo desideri egli pure che questa legge arrivi in porto, di voler ritirare il suo emendamento. In ogni modo la Commissione non lo potrebbe assolutamente accettare.

L'onorevole Bonghi poi osservava che si è dimenticato di determinare il termine per queste affrancazioni. Ma siccome nel seguente articolo quarto è stabilito che queste commutazioni e affrancazioni seguano con le norme delle leggi del 1873 e del 1879 per la commutazione delle decime ex feudali nelle provincie napoletane, vuol dire che il termine che in quelle leggi è stata dato agli affrancamenti, che è di tre anni, viene accordato anche alle nuove commutazioni e affrancazioni, senza bisogno di altra dichiarazione. Siccome per le decime poi ex-feudali delle provincie napoletane si sono rese necessarie delle proroghe, può darsi che in seguito si presenti la necessità di chiedere una proroga, e in tal caso la Camera, valendosi del potere suo, l'accorderà, come l'ha accordata alle provincie napoletane per dar piena ed intera esecuzione a quelle leggi del 1873 e 1879 di cui invochiamo l'estensione anche alle altre provincie d'Italia, per rimanere fermi in quel principio fondamentale di questa legge: parificare, nient'altro che parificare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Io pregherei l'onorevole relatore di volermi favorire uno schiarimento. Fra i corpi morali contemplati all'articolo terzo sono compresi anche i capitoli delle chiese cattedrali? Perchè non è fatta qui nessuna distinzione riguardo ai corpi morali per i quali è commutata la decima in un annuo canone fisso in danaro.

Onde io dovrei concludere che le decime dovute ai capitoli di chiese cattedrali, sieno bensì abolite, secondo l'articolo primo, ma che questi collegi debbano esser compresi nei corpi morali, di cui all'articolo terzo; e così che riguardo ad essi dovrà commutarsi la decima in annuo canone.

Ora, a me fa un certo effetto quel preferire i capitoli di chiese cattedrali ai ministri ordinari del culto.

Fagiuoli, *relatore.* Nell'articolo 1° del disegno di legge, che stiamo discutendo, sono abolite le decime che si pagano ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali, che hanno per scopo un servizio religioso. Ma nell'articolo terzo, quando si parla di corpi morali, s'intende corpi morali laici; perchè quelli che servono all'ufficio religioso, sono quelli, le cui decime sono abolite nell'articolo 1°; in questo articolo terzo si distinguono i corpi morali dai privati laici; ecco la questione.

Però, se l'onorevole Chiaves desiderasse che questa disposizione venisse chiarita, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà.

Chiaves. Io non faccio proposta; faccia la Commissione come crede.

Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chiaves. L'abrogazione delle decime non implica esclusione di ogni correspettivo

Ora, quando la decima è abolita, secondo l'articolo primo, anche pei capitoli, ciò non vuol dire che non possa applicarsi l'articolo terzo anche ai capitoli, ai quali naturalmente non è applicabile il capoverso dell'articolo primo.

Presidente. Onorevole Tittoni, mantiene il suo emendamento?

Tittoni. Io non mi faccio illusione che un emendamento, respinto dal Ministero e dalla Commissione, possa essere approvato dalla Camera. Però io, nel proporlo, non avevo che il concetto di alleviare la condizione di coloro i quali pagano queste decime ed altre prestazioni fondiarie.

La commutazione in danaro non è sempre un vantaggio per quello che paga la decima; la sua condizione può anzi esser resa più difficile da questo pagamento in danaro; e quindi non vedo per quale ragione debba essere obbligatoriamente imposto.

Per esempio, nelle provincie in cui l'affrancamento delle decime non è stato reso obbligatorio, nel 1879 è avvenuto che, con la depressione dei prezzi di tutti i prodotti agrari, pagandosi la decima in natura, si è venuta a migliorare la condizione di coloro che pagano la decima stessa.

E se questi avessero dovuto, nel 1878, convertire nel pagamento in danaro la decima, avrebbero dovuto convertirla ad un saggio molto più elevato di quello che non sia oggi. (*Conversazioni*).

L'onorevole relatore una sola ragione ha opposto al mio emendamento; il richiamo, cioè, della legge del 1879, circa l'affrancamento delle decime ex-feudali nelle province meridionali.

Ma questo richiamo regge anche in favore del mio emendamento, per il quale si verrebbe a stabilire che, non essendo la commutazione applicabile a tutti i casi, rimanga per quei soli in cui sarà richiesta dagli interessati. Quindi, non è esatto che tutti gli altri articoli della legge vengano a sparire, e ad essere distrutti dal mio emendamento. La loro efficacia rimane; rimane, però, per quei casi nei quali gli interessati crederanno di domandare la commutazione.

Quanto alla imposta di ricchezza mobile, a me pare una questione di giustizia. Ho udito ripetere a sazietà che si tratta di una legge di sgravio, che si tratta di migliorare le condizioni della proprietà e della agricoltura. Ma quale è il risultamento di tutta questa tenerezza per i proprietari e gli agricoltori? Che, mediante questo articolo, dovranno pagare una tassa che fino ad ora, non pagavano. È questo uno sgravio che non intendo. E per conseguenza, mantengo l'emendamento che ho proposto.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Tittoni consiste nel sostituire alla parola: *dovranno,* quella: *potranno.*

Tittoni. Perfettamente.

Bonghi. Chiedo di parlare. (*Vivi rumori*).

Presidente. Parli pure.

Bonghi. L'interesse di quelli che sono avversari di questa legge, sarebbe appunto che nulla fosse chiarito, e che tutto passasse nel peggior modo; ma non sarebbe leale. L'onorevole relatore mi ha fatto sorgere una grave difficoltà, nella risposta che ha fatto all'onorevole Chiaves.

Egli si mostrava disposto ad aggiungere la parola: *laici,* dopo le porole: *corpi morali.* Ma qui si parla di corpi morali e laici ed ecclesiastici: giacchè nell'articolo primo...

Fagiuoli, *relatore.* Sì, sì.

Bonghi. Allora dite: laici ed ecclesiastici.

Fagiuoli, *relatore.* Chiedo di parlare.

Bonghi. Non dicendolo, facevamo un bel negozio (*Si ride*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagiuoli, *relatore.* Rispondendo in precedenza ad un'interrogazione dell'onorevole Chiaves, io aveva accennato che il dubbio non poteva nascere tra corpi morali ecclesiastici e corpi morali laici; e anzi una volta che si trattasse d'introdurre un emendamento ed aggiungere la parola

laici, allora si incorrerebbe realmente in una confusione, perchè con l'articolo primo noi abbiamo inteso di proporre, e la Camera l'ha votata, l'abolizione delle decime ecclesiastiche riscosse da enti morali ecclesiastici e ministri del culto.

Nell'articolo 3 si tratta invece di commutare in canone fisso tutte le altre decime e prestazioni fondiarie di qualsiasi natura riscosse da enti morali laici, come ecclesiastici, dai parroci, dai vescovi, da capitoli, ecc., poichè la distinzione è fatta obbiettivamente tra decime e decime. Sono lieto così d'avere tolto questo dubbio all'onorevole Bonghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io credo che l'onorevole Bonghi abbia avuto ragione di osservare che nell'articolo 3 si tratta di tutte le decime domenicali.

E poichè l'onorevole Bonghi crede che nella dichiarazione da me fatta, d'accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Rinaldi, vi sia una finzione, benchè possa assicurarlo che non fingo mai, pure io prego l'onorevole Rinaldi di voler ritirare il suo ordine del giorno, e di accontentarsi di quanto dissi ieri: cioè che quella disposizione concernente la riduzione al decimo, la quale era in tutti i progetti precedenti, cominciando da quello del Mancini e venendo a quelli del Conforti, del Villa e di tutte le Commissioni parlamentari, io non intendeva di respingerla ma di riservarla.

Io mi riserbo di esaminare come possa in altra occasione sottoporre questa utile proposta, che si trovava anche nel mio disegno di legge del 1883, alle deliberazioni della Camera, insieme con le altre materie che dissi ieri.

Questo è l'impegno che io assumo di nuovo con l'onorevole Rinaldi; onde lo prego di voler ritirare il suo ordine del giorno, prendendo atto di queste mie ripetute dichiarazioni.

Presidente. L'onorevole Rinaldi non insiste nel suo emendamento?

Rinaldi. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rimane dunque la sola proposta dell'onorevole Tittoni.

L'onorevole Tittoni propone che laddove si dice: " ... sotto qualsiasi denominazione *dovranno* commutarsi, ecc. " si dica: " *potranno* commutarsi. "

Metto a partito quest'emendamento dell'onorevole Tittoni; chi lo approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Ora metto ai voti l'articolo terzo come è concordato fra Governo e Commissione, coll'aggiunta delle parole: " tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue... "

È vero, onorevole relatore?

Fagiuoli, *relatore.* Perfettamente.

Presidente. Chi approva l'articolo terzo con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

" Art. 4. Per la commutazione stabilita nell'articolo 3° saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

" Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi trent'anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale, con le norme stabilite nell'articolo seguente.

" Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica. "

L'onorevole Forcella ha facoltà di parlare.

Forcella. Ho due schiarimenti da chiedere alla cortesia del relatore e del ministro circa la dizione dell'articolo 4.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 sono, a me sembra, in opposizione al primo che invoca per la commutazione tutte le norme e disposizioni stabilite dalle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879.

Invero, se la commutazione per tali leggi si fa a base decennale, come si potrà tener conto delle migliorìe anteriori al decennio, migliorìe difficili a constatare pel tempo remoto cui si estendono, e causa di litigi interminabili?

Ma vi è di più. Le dette leggi affidano al magistrato la determinazione del valore assegnato alla prestazione commutata, e sono quindi intervenute delle sentenze già passate in cosa giudicata, le quali, sia sull'accordo e sia dopo l'attrito delle parti, hanno liquidate le prestazioni di origine ex feudali in denaro.

Che avverrà di queste sentenze passate in cosa giudicata?

O si rispetteranno, ed avremo una disparità di trattamento a danno di molte provincie per le decime ex feudali; o non si rispetteranno, ed al-

lora ognun vede quale grave perturbazione ne verrebbe, perchè dovrebbero riaprirsi le procedure giudiziarie (*Vivissimi rumori*).

Presidente. Facciano silenzio.

Forcella. Domando alla cortesia del ministro di favorirmi uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagiuoli, *relatore.* Non so se abbia potuto afferrare esattamente il concetto dell'onorevole Forcella; ma a me è sembrato che egli si dia pensiero di una questione di diritto transitorio; e cioè che gli interessi di sapere se le disposizioni per le quali si accorda uno sgravio nel caso di miglioramenti o di bonifiche, possano essere invocate da coloro che hanno già compiuto la commutazione e l'affrancamento, a termini delle leggi del 1873 e 1879, e quando vi siano sentenze, che abbiano autorità di cosa giudicata, proferite tra le parti.

Ora a me pare che se c'è una sentenza definitiva, l'effetto di questa sentenza non possa essere mutato. In quanto, invece, l'opera di commutazione fosse ancora in corso, e non fosse stata ultimata da una sentenza definitiva passata in giudicato, naturalmente, ove precede la sentenza definitiva, la legge nuova devo essere applicata in tutti i casi.

Ma è una questione di diritto transitorio che è inutile trattare alla Camera, perchè sarà trattata davanti ai tribunali da coloro che avranno interesse di farla risolvere dai tribunali medesimi.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Forcella.

Forcella. Forse la mia voce non è giunta all'onorevole relatore: ma egli non ha risposto punto alla mia domanda.

Voci. Forte! Forte! Non si capisce.

Forcella. Io ho inteso di dire questo: l'articolo 3 della legge del 1873 stabiliva che le commutazioni si devono fare tenendo presenti le esazioni fatte anticipatamente.

Ora, domando io: questa disposizione come sarà in armonia con quella che facciamo, per cui si guarda alle migliorie di trent'anni fa, e non del decennio?

Evidentemente, il primo comma è in disarmonia col secondo, poichè bisognerebbe tenere presenti le migliorie avvenute nel decennio. E questa è la prima mia osservazione.

In secondo luogo ho detto che noi non riformiamo la legge del 1873, nè quella del 1879, anzi le invochiamo come propria base della commutazione.

Ebbene, se invochiamo quelle leggi, non le distruggiamo per altra parte. Quelle leggi hanno stabilito che, o sull'attrito o sull'accordo delle parti, è il magistrato che stabilisce la somma annua da corrispondere.

Ora se in seguito delle disposizioni di quelle leggi che anche oggi invochiamo, queste commutazioni sono state fatte, e vi sono sentenze passate in cosa giudicata che hanno liquidato alla ragione del decimo effettivo le prestazioni, succederà che, colla disposizione del secondo comma, coloro che la commutazione non hanno fatta, vedranno ancora le decime diminuite di un altro decimo; mentre quelli che hanno eseguito la legge del 1873, resteranno necessariamente in una posizione inferiore a quella che voi ora fate, pur non distruggendo, ma invocando quelle leggi precedenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagiuoli, *relatore.* Alla seconda osservazione dell'onorevole Forcella io aveva già risposto in precedenza, e non ho altro da aggiungere. Quanto alla prima, ora che l'ho compresa, prego l'onorevole Forcella di considerare che non vi è alcuna contraddizione; perchè il termine di dieci anni, stabilito dalla legge del 1873, è quello che occorre per trovare la media della rendita decimale.

Qui invece noi diciamo che, stabilita questa media, giusta la rendita di dieci anni, bisogna poi cercare anche se nei trent'anni (ciò che è una cosa diversa) si siano compiuti miglioramenti per oltre un decimo; perchè in tal caso si offre la riduzione di un decimo. L'onorevole Forcella vede che è un altro fatto completamente indipendente.

Quanto poi all'applicazione di questo principio alle decime contrattate od in corso di convenzione, il mio pensiero l'ho già detto in precedenza e non credo di doverlo ripetere.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, pongo a partito l'articolo 4:

"Art. 4. Per la commutazione stabilita nell'articolo 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

"Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al de-

cimo della prestazione elevata a capitale, con le norme stabilite nell'articolo seguente.

" Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica. "

(*È approvato*).

" Art. 5. Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'articolo 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali. "

Pongo a partito l'articolo 5.

(*È approvato.*)

" Art. 6. Le leggi e decreti contrari alla presente legge sono abrogati. "

(*È approvato*).

L'onorevole Tittoni propone il seguente articolo aggiuntivo: " I canoni decimali, provenienti da commutazioni di prestazioni in natura avvenute o da farsi in base alla presente legge, non sono soggetti a tassa di ricchezza mobile. "

L'onorevole ministro ha dichiarato di respingerlo. Nemmeno la Commissione lo accetta, non è vero?

Fagiuoli, *relatore*. In materia di sgravio io non posso dir niente; la Commissione sarebbe lietissima di accettarlo.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di tutto faccio osservare che il ministro delle finanze dichiarò che non può accettare questa riduzione; e poi questa proposta avrebbe un effetto indipendente dal presente disegno di legge. Quindi pregherei l'onorevole Tittoni di non insistere per non complicare maggiormente questa legge già abbastanza complicata.

Tittoni. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi riservo di risollevare la questione.

Presidente. L'onorevole Rinaldi avea pure presentato un articolo aggiuntivo.

Rinaldi Antonio. Lo ritiro.

Presidente. Voteremo, dunque, fra poco, questo disegno di legge a scrutinio segreto.

Risultato di alcune votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. Comunico intanto alla Camera la votazione a scrutinio segreto intorno ai seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1883.

Presenti e votanti 243
Maggioranza 122
Voti favorevoli . . . 104
Voti contrari 39

(*La Camera approva*).

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Presenti e votanti. 245
Maggioranza 123
Voti favorevoli . . . 206
Voti contrari 39

(*La Camera approva*).

Rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1884-85.

Presenti e votanti 244
Maggioranza 123
Voti favorevoli . . . 203
Voti contrari 41

(*La Camera approva*).

Rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1885-86.

Presenti e votanti 245
Maggioranza 123
Voti favorevoli. . . 209
Voti contrari 36

(*La Camera approva*).

Modificazioni all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria.

Presenti e votanti 248
Maggioranza 125
Voti favorevoli . . . 194
Voti contrari 54

(*La Camera approva*).

Si annunzia una domanda d'interrogazione.

Presidente. Debbo ora comunicare una domanda di interrogazione diretta al ministro di agricoltura e commercio.

" I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio intorno alle

gravi devastazioni delle cavallette nella provincia di Capitanata ed ai provvedimenti adottati o che intende di adottare.

" Angeloni, Tondi, Berti Domenico. "

Non essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di volergliene dar comunicazione.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ora interrogo la Camera se intenda tener seduta domani...

Voci. Sì, sì.

Presidente. ... e se intenda di cominciare la discussione delle leggi ferroviarie, oppure di dedicarsi alla discussione di leggi speciali. (*Conversazioni*).

Pavesi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pavesi. Io vorrei domandare al Governo se sia in grado di dirci l'ordine dei lavori ai quali intende che la Camera si attenga prima di prorogarsi.

Al punto in cui siamo giunti, mi pare che il mio sia un desiderio legittimo e che è certamente condiviso da parecchi miei colleghi. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno*. Il Governo è riconoscente alla Camera pel fecondo lavoro da essa compiuto in questo scorcio di sessione; essa non poteva dimostrare meglio il suo patriottismo.

Domani i ministri si metteranno d'accordo per indicare al Parlamento quali sarebbero le altre leggi che vorrebbero veder discusse e votate prima che sia fatta una proroga.

Presidente. Rimane inteso che domani ci sia seduta? (*Sì! sì!*)

La Camera, dunque, deve ora decidere se vuole consacrare la tornata di domani alla discussione delle leggi speciali che sono già scritte nell'ordine del giorno, oppure alla discussione dei disegni di legge ferroviari.

Voci. Le leggi speciali!

Altre voci. No; il progetto ferroviario.

Pavesi. Mi pare che sarebbe opportuno discutere domani i disegni di legge speciali.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

(*I deputati ingombrano l'emiciclo; conversazioni animate*).

Presidente Onorevoli deputati, prendano i loro posti; noi diamo in questo modo uno spettacolo poco degno di noi.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Già da parecchio tempo è stato scritto nell'ordine del giorno il disegno di legge ferroviario.

Per desiderio dell'onorevole Zanardelli fu anteposta alla discussione di questo disegno di legge, la discussione di quello sulle decime. La Camera ha ormai esaurito questa discussione, e sta per procedere alla votazione a scrutinio segreto: quindi noi stiamo ora davanti ad un ordine del giorno già deliberato dalla Camera, non una, ma due volte. Per conseguenza io prego la Camera stessa che mantenga il suo ordine del giorno. (*Benissimo!*)

Voci. Sì! sì!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. A me non preme nulla che si accetti o si ricusi la proposta dell'onorevole Lazzaro. Domando però al presidente se è inteso che lunedì si tenga una seduta straordinaria, e si continui l'ordine del giorno interrotto, discutendo la legge sui prefetti e quella per la passeggiata archeologica.

Presidente. Credo che la Camera potrebbe deliberare così. Domani cominciare la discussione intorno ai provvedimenti ferroviari. Lunedì, sarebbe fin d'ora stabilita una seduta mattutina con l'ordine del giorno che fu già deliberato; cioè: continuazione della legge dei prefetti, e poi le altre senza variazioni.

Intanto domani il Governo farà conoscere le intenzioni sue, e la Camera, se vorrà modificare il suo ordine del giorno, lo modificherà.

Crispi, *ministro dell'interno*. Consento in quello che ha detto l'onorevole presidente.

Chiedo soltanto che nell'ordine del giorno della seduta mattutina di lunedì, sieno iscritti i disegni di legge per accordare prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni a fine di agevolarne il risanamento; e per concorsi ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e genio.

Il primo è di una grande importanza nelle condizioni sanitarie del paese. Si tratta nientemeno di trovare ai piccoli comuni i mezzi pel risanamento; e ciò basta per raccomandarlo alla Camera.

Bonghi. L'onorevole ministro ha proposto che questi due disegni di legge sieno iscritti nell'ordine del giorno delle sedute straordinarie; ma io chiedo: prima o dopo quelli che già vi sono?

Presidente. L'onorevole Bonghi domanda se il Governo propone che i due disegni di legge ora enunciati siano iscritti come primi, oppure in coda dell'ordine del giorno.

Crispi, *ministro dell'interno.* Il disegno di legge per prestiti ai comuni, domanderei che fosse messo tra i primi. (*Rumori — Agitazione*).

Di Breganze. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Breganze. Io domanderei che, insieme con quelle piccole leggi di cui fu dimandata l'anticipata discussione, si mettesse anche quella per istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (*Rumori vivissimi*).

Voci. No, no. (*Agitazione*).

Di Breganze. È un progetto che non porterà discusssione alcuna. Si tratterà di votarlo semplicemente. Sono due anni che attende il voto della Camera. (*Rumori*).

Voci. No, no. (*Agitazione vivissima*).

Presidente. In seguito, dunque, al volere della Camera, domani alle due vi sarà seduta pubblica con l'ordine del giorno: " Provvedimenti ferroviari. "

Nella stessa seduta di domani si stabilirà l'ordine del giorno della futura seduta mattutina. (*Rumori — Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sulle decime.

Presidente. Voteremo ora a scrutinio segreto il disegno di legge relativo alle decime.

De Seta, *segretario fa la chiama.*

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento della votazione:

Presenti e votanti 232
Maggioranza 117
Favorevoli 140
Contrarii 92

(*La Camera approva*).

La seduta termina alle 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno. (169) (*Urgenza*)
2. Maggiori spese per strade ferrate. (97) (*Urgenza*)
3. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. (154)
4. Provvedimenti relativi ai debiti redimibili dello Stato ed ai tipi della rendita consolidata. (131) (*Urgenza*)
5. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità. (64)
6. Impianto in Roma di un Osservatorio magnetico centrale alla dipendenza dell'Ufficio centrale di meteorologia. (146)
7. Approvazione di maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretata con la legge 23 luglio 1881, n. 333. (197)
8. Abolizione della servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie. (145)
9. Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87. (223)
10 Autorizzazione di spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato pel Ministero della guerra in via Venti Settembre. (215)
11. Amministrazione del Fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma. (45)
12. Alienazione del bosco demaniale inalienabile Montello. (117)
13. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (62)
14. Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri Enti interessati nelle opere idrauliche di 2ª categoria. (132)
15. Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento. (222)
16. Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio. (228)
17. Divieto al comune di Nettuno e facoltà ad altri comuni della provincia di Roma di eccedere il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86. (204, 205, 224)
18. Consorzi d'acque a scopo industriale. (72)
19. Autorizzazione alla provincia di Sassari e ad alcuni comuni della provincia di Roma ad eccedere nel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86, (126 231)
20. Estensione delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 a coloro che dopo lo sbarco a Talamone hanno preso parte alla campagna 1860-61. (234)
21. Autorizzazione alla provincia di Napoli e ad alcuni comuni di eccedere nel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85 86. (175, 204, 205, 224, 231, 232)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno.